

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 1997)

### INDICE

AVOGADRO: sulla manifestazione organizzata dalla Lega Nord il 25 maggio 1997 (4-06161) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3598	BIANCO: sull'installazione di un apparecchio telefonico pubblico in ogni ufficio postale (4-02589) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	Pag. 3605
BETTAMIO: sulla proposta di fusione tra le scuole medie «A. Manzoni» e «E. Fermi» di Reggio Emilia (4-05939) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3599	BORNACIN: sull'assunzione di geometri da parte della provincia di Genova (4-00820) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> )	3606
BEVILACQUA: sull'ufficio postale di Vibo Valentia (4-04378) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3600	sulla Cassa di risparmio di La Spezia (4-03920) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	3609
sullo stabilimento «Morgana» di Reggio Calabria (4-04797) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	3601	sulla soppressione della sezione staccata della scuola media statale di Rovere sita nel comune di Stella (Savona) (4-05105) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3612
sulla chiusura della scuola elementare della frazione di Motta Filocastro nel comune di Limbadi (Vibo Valentia) (4-05764) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3603	BORTOLOTTI: sui corsi di riconversione professionale degli insegnanti in Veneto (4-04998) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3613
BEVILACQUA, MARRI: sulle ferie del personale docente a tempo determinato (4-06615) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3604	BOSI: sulla istituzione degli uffici periferici dello Stato nella provincia di Prato (4-00893) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	3614
		CARUSO Luigi: sulla situazione del tribunale di Siracusa (4-02397) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3615

COLLA: sugli episodi di violenza nei confronti di uno studente dell'istituto «F. Alberghetti» di Imola (Bologna) (4-06714) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	Pag. 3616	<i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	Pag. 3632
COSTA: sulla soppressione della pretura di Otranto (Lecce) (4-03494) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3618	MACERATINI ed altri: sull'esposto a firma di Paolo G. Parovel riguardante i massacri nelle foibe (4-04499) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3634
sulla copertura di alcune zone della Puglia nell'ambito della telefonia cellulare (4-05550) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3619	MANCA: sulla soppressione dei plessi scolastici delle frazioni di Chiesanuova e San Simone del comune di Sannicola (Lecce) (4-05468) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3639
DANIELE GALDI: sulla mancata accettazione di ricoveri di bambini extracomunitari da parte dell'ospedale pediatrico «Gaslini» di Genova (4-06391) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	3620	MANIERI: sull'agenzia postale di Nardò centro (4-07130) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3640
DE SANTIS: sulla nomina del difensore civico nel comune di Caserta (4-05851) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3621	MANTICA: sulla difficoltà di reperire le marche per patenti presso gli uffici postali (4-04301) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3641
DOLAZZA: sulla concessione di un terreno demaniale all'associazione «Tuttinsieme» di Bergamo (4-01357) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	3622	MARINO, CARCARINO: sull'occupazione giovanile in Campania (4-02287) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3642
sulla concessione di un terreno demaniale all'associazione «Tuttinsieme» di Bergamo (4-02330) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	3623	MIGNONE: sulla mancanza di un ufficio postale nella frazione Panevino del comune di Tursi (Matera) (4-03270) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3644
GUERZONI: sui presidi di assistenza ai reclusi tossicodipendenti, sieropositivi e alcolisti (4-05560) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3626	sulla necessità di un nuovo ufficio postale a Policoro (Matera) (4-06337) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3645
LARIZZA: sulle disposizioni del comune di La Loggia (Torino) in merito ai nomi di battesimo plurimi (4-01877) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3628	MULAS: sugli incendi estivi in Sardegna (4-05675) (risp. BARBERI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> )	3646
LAURO: sulla Avino spa di Bacoli (Napoli) (4-01733) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	3629	MUNDI: sulla denuncia-querela inoltrata dal professor Giovanni Florio (4-04982) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3647
sul mancato trasferimento dell'istituto magistrale «Virgilio» di Monte di Procida (Napoli) nella nuova sede (4-04283) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3630	PALOMBO: sulla divisione amministrativa del territorio del comune di Campoleone (Latina) (4-06349) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3649
sulla mancata copertura dell'area dei Campi flegrei per quanto riguarda la telefonia cellulare (4-04694) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3631	PEDRIZZI ed altri: sul presidio dei vigili del fuoco di Castelforte (Latina) (4-06102) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3650
sull'istituto magistrale «Carlo Levi» di Marano (Napoli) (4-06637) (risp. BERLINGUER,		PIERONI: sul fenomeno della dispersione scolastica nel comune di Paternò (Catania) (4-04498) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3652

PREIONI: sul reperimento di locali per la sede del provveditorato agli studi della provincia di Verbano-Cusio-Ossola (4-03310) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	Pag. 3654	SELLA DI MONTELUCE: sul sistema scolastico nella provincia di Biella (4-04819) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	Pag. 3662
RIPAMONTI: sulla soppressione dell'Invim (4-03863) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	3655	SEMENZATO: sulla pubblicità effettuata dalla Stream di abbonamenti a servizi televisivi (4-03240) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3663
RONCONI: sulla riduzione delle vendite dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (4-03799) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	3657	SERVELLO: sulla causa civile riguardante il signor Fortunato De Agazio (4-03695) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3664
sull'accoglienza di profughi albanesi in Umbria (4-04965) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3660	SERVELLO ed altri: sull'aggregazione nel comune di Abbiategrasso del liceo scientifico Pascal all'istituto tecnico commerciale Bachelet (4-05671) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3667
SALVATO: sulla razionalizzazione della rete scolastica comunale di Collesalveti (Livorno) (4-04778) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3660	ZILIO ed altri: sulle assenze dal servizio delle insegnanti Maria Concetta e Laura Li Petri (4-06298) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3669
sulla razionalizzazione della rete scolastica comunale di Collesalveti (Livorno) (4-05483) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	3661		

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella giornata del 25 maggio 1997 la Lega Nord per la Padania indipendente ha organizzato una manifestazione politica denominata «Referendum per l'autodeterminazione della Padania»;

che tale manifestazione prevedeva l'espressione dei cittadini, tramite votazione, su un quesito referendario;

che la votazione avveniva all'interno di appositi *gazebo*, disseminati per le vie e le piazze del Nord Italia, previa richiesta del suolo pubblico ai competenti uffici comunali;

che tale procedura è stata attuata anche nel comune di San Lorenzo al Mare (Imperia), ottenendo dal comune le dovute autorizzazioni per il suolo pubblico;

che nella giornata di domenica 25 maggio 1997 il sindaco di San Lorenzo al Mare, signor Francesco Bianchi, ha impedito ai militanti della Lega Nord di svolgere la manifestazione programmata, giungendo fino a redigere un'ordinanza di sequestro per il vario materiale necessario alla manifestazione,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga legittimo che i cittadini esprimano liberamente le proprie convinzioni politiche;

se non si sia di fronte a una lesione della libertà dei cittadini;

se il comportamento del sindaco di San Lorenzo al Mare seguisse disposizioni provenienti dal Ministero dell'interno o dalla prefettura di Imperia;

se, in caso contrario, in tale comportamento non si ravvisino gli estremi di abuso in atti di ufficio e di violazione dei diritti politici dei cittadini;

se non si ritenga necessario prendere dei provvedimenti nei confronti di simili atteggiamenti liberticidi onde non divengano prassi consolidata;

se, nel caso si ritenga legittimo il comportamento tenuto dal sindaco Francesco Bianchi, non si ritenga necessario intervenire nei confronti di tutti gli altri sindaci che hanno tenuto un comportamento differente, consentendo lo svolgimento della manifestazione.

(4-06161)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – In occasione della manifestazione politica del 25 maggio 1997, organizzata dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, il Ministero dell'interno ha avuto modo di precisare che le richieste di installazione di «gazebo» dovevano essere esaminate alla luce della nor-

mativa che, in via generale, disciplina le riunioni politiche in luogo pubblico.

Non si poteva, infatti, fare riferimento alla disciplina della propaganda elettorale stabilita dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, che è normativa specifica, applicabile esclusivamente in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da leggi statali o regionali.

Nella stessa occasione veniva, inoltre, precisato che, qualora le domande per l'installazione di postazioni fisse fossero state presentate in vista dello svolgimento della propaganda elettorale per i *referendum* popolari del 15 giugno 1997, le stesse non potevano essere accolte a causa di quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130, per il quale è vietata, dal trentesimo giorno precedente le consultazioni, «ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico».

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(19 settembre 1997)

---

BETTAMIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Reggio Emilia, in data 15 aprile 1997, aderendo alla riorganizzazione della rete scolastica del comune di Reggio Emilia, in base alla circolare n. 47 del 20 gennaio 1991 del Ministero della pubblica istruzione, ha previsto la fusione tra le scuole medie «A. Manzoni» e «E. Fermi»;

che 3.500 cittadini del comune di Reggio Emilia hanno aderito ad una mozione approvata dall'assemblea dei genitori della scuola media «A. Manzoni» in data 21 aprile 1997, con la quale si chiede il rientro di tale decisione per interpretazione restrittiva della circolare del Ministero della pubblica istruzione sopra richiamata;

che successivamente e nonostante ciò il provveditore agli studi di Reggio Emilia, con decreto del 24 aprile 1997, ha disposto che la fusione tra le due scuole medie citate avvenga inderogabilmente;

considerato:

che la scuola media «A. Manzoni» (così come d'altra parte la scuola media «E. Fermi») rientra nei parametri di cui all'articolo 4, nn. 4.1 e 4.3, della citata circolare ministeriale e ciò rende incomprensibile la fusione di istituti di cui è normalmente ammessa e tutelata l'autonomia;

che la proposta di fusione, peraltro già attuata, tra le due scuole medie, postula la totale soppressione di una sede e di una autonomia didattica, e quindi la totale soppressione di un servizio cui gli utenti dimostrano e hanno già dimostrato in passato di riservare richiesta tale da coprire con il numero stabilito dalle norme tutte

le classi, e ciò a seguito del livello educativo-formativo offerto storicamente ad oggi;

che per situazioni non dissimili da quella qui in esame si è proceduto ad aggregazione o accorpamento anzichè fusione;

ritenuto che la riorganizzazione voluta dalla circolare ministeriale già citata, nell'imprescindibile rispetto della normativa stessa e della richiesta dell'utenza, può essere attuata preservando la localizzazione della sede e l'autonomia didattica, pur considerando un più congruo ambito territoriale nell'ambito della medesima circoscrizione,

si chiede di conoscere se non si ritenga:

di sospendere con effetto immediato il decreto di recepimento del parere espresso dal consiglio scolastico provinciale;

di rimodulare la riorganizzazione della rete scolastica del comune di Reggio Emilia non prescindendo dall'affermazione dei valori educativi che sono la ragione dell'affermazione della stessa scuola, con conseguente mantenimento della sua autonomia.

(4-05939)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il provveditore agli studi di Reggio Emilia aveva proposto l'accorpamento della scuola media «A. Einstein» alla «Leonardo Da Vinci».

Il consiglio scolastico provinciale ha respinto tale proposta ed ha deliberato la fusione tra la scuola media «E. Fermi» e l'«A. Manzoni» ed in tal senso, trattandosi di parere vincolante per quanto concerne le priorità dei provvedimenti da adottare, il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha emanato il relativo decreto.

L'adozione del provvedimento in parola non comporta la soppressione del plesso «Manzoni» che funzionerà regolarmente senza alcun disagio per gli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Riguardo infine alla richiesta di rimodulare la riorganizzazione delle scuole del comune di Reggio Emilia questa potrà essere presa in considerazione per l'anno scolastico 1998-1999.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

BEVILACQUA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'ufficio postale di Vibo Valentia (succursale n. 1) versa in pessime condizioni igienico-sanitarie;

che tale situazione nuoce alla salute dei dipendenti;

che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), prevede tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori quelle igieniche, e agli articoli 16 e 17 stabilisce, rispettivamente, l'obbligo della sorveglianza sanitaria e le funzioni del medico competente;

che già in passato alcuni dipendenti hanno denunciato le carenze igienico-sanitarie dell'ufficio e la inadeguatezza delle strutture,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del suddetto ufficio, a salvaguardia della salute dei lavoratori e in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(4-04378)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che la situazione dei locali in cui è ubicata l'agenzia di Vibo Valentia, succursale 1, era da tempo all'attenzione dei competenti organi, in quanto non in linea con le disposizioni della legge n. 626 del 1994 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ricerche effettuate allo scopo di reperire altri locali idonei in cui trasferire il citato ufficio hanno recentemente dato esito positivo, per cui è stato stipulato il contratto di locazione per la nuova sede che diverrà funzionante non appena saranno eseguiti alcuni lavori di adeguamento.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(22 settembre 1997)

---

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che giorni addietro presso il Ministero dell'industria si è svolto un incontro con una delegazione delle maestranze dello stabilimento «Morgana» di Reggio Calabria, accompagnata dal presidente del consiglio regionale della Calabria;

che l'incontro è stato presieduto da un collaboratore del Ministro, il signor Minopoli, qualificato come «Capo di gabinetto», in realtà un suo segretario politico;

che la vertenza «Morgana» costituisce una delle più gravi e irrisolte questioni della regione Calabria, riguardando ben cento posti di lavoro e le prospettive di vita di altrettante famiglie;

che, in base a quanto riferito dal presidente del consiglio regionale della Calabria la riunione convocata a Roma presso il Ministero non si è rivelata capace di affrontare la drammatica crisi che investe lo stabilimento Morgana;

che la circostanza è apparsa quanto mai inquietante, considerati i proclamati impegni che sul fronte dell'emergenza lavoro nel Sud ha assunto il Governo e le promesse manifestate, appena quattro giorni prima del suddetto incontro, da una delegazione governativa recatasi a Catanzaro,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda convocare per la vertenza «Morgana» un «tavolo» non delegittimato, in cui tutte le istituzioni, e il Ministro in indirizzo per primo, siano chiamate a dare risposte concrete e ad assumere relativi impegni.

(4-04797)

(16 marzo 1997)

RISPOSTA. – In occasione dell'incontro tenutosi all'inizio dello scorso mese di marzo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su sollecitazione della Prefettura di Reggio Calabria e delle organizzazioni sindacali, in relazione alla situazione di crisi dello stabilimento Morgana di Reggio Calabria, il Ministero era effettivamente rappresentato dal dottor Minipoli, coordinatore della segreteria tecnica, come accaduto in altre occasioni per vertenze altrettanto gravi e delicate, di norma seguite dai rappresentanti del Dicastero che hanno ricevuto gli opportuni indirizzi dal Ministro.

In particolare nel corso della riunione è stato ottenuto, fra l'altro, da parte della GEPI, il ritiro della mobilità, la sua trasformazione in cassa integrazione guadagni e l'impegno a discutere con le organizzazioni sindacali i criteri della privatizzazione dell'azienda Morgana.

Va in ogni caso sottolineato che, indipendentemente dalla formale qualifica dei collaboratori, il Ministro dell'industria e il Sottosegretario di Stato da lui delegato seguono costantemente le questioni di competenza del Dicastero e, ove fosse richiesta la loro presenza nel corso delle riunioni, essi sarebbero sempre disponibili a valutare le singole questioni con l'attenzione che merita ogni rapporto di cooperazione per il perseguimento dei fini istituzionalmente previsti dal vigente ordinamento costituzionale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(18 settembre 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella frazione di Motta Filocastro nel comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, è in atto una protesta contro la chiusura della scuola elementare;

che il predetto plesso dista dalla scuola più vicina oltre cinque chilometri;

che il comune di Limbadi, dichiarato in condizioni di dissesto economico, non può allo stato attuale garantire il trasporto degli alunni alla scuola più vicina;

che l'edificio scolastico di Motta Filocastro recentemente ristrutturato è di proprietà comunale ed offre le caratteristiche funzionali richieste dalla legge in materia di edilizia scolastica;

che la suddetta scuola costituisce l'unica sede funzionante di un vasto bacino territoriale, dopo la chiusura di altre scuole vicine;

che la chiusura della scuola creerebbe ulteriori notevoli disagi alla popolazione già estremamente penalizzata da insufficienti condizioni economiche;

che il numero degli alunni iscritti e frequentanti il plesso è di 17;

che 6 di questi frequentano la classe quarta e, di conseguenza, hanno il diritto di terminare il corso di studi delle scuole elementari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di evitare la paventata chiusura della scuola elementare di Motta Filocastro, per evitare disagi a bambini già notevolmente svantaggiati culturalmente e socialmente, che saranno costretti a rinunciare ad un diritto garantito dalla Costituzione.

(4-05764)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla chiusura della scuola elementare della frazione Motta Filocastro disposta dal provveditore agli studi di Vibo Valentia nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98.

Il provvedimento è stato adottato in quanto, nel comune di Limbadi, il plesso di Motta Filocastro nel prossimo anno scolastico avrebbe dovuto funzionare con soli 17 alunni organizzati in pluriclassi e pertanto con una offerta formativa che non è certamente positiva sia dal punto di vista culturale che sociale.

Tuttavia, al momento della definizione dell'organico funzionale di circolo, se il comune riterrà di non poter assolvere ai propri obblighi di trasporto degli alunni, si potrà valutare la possibilità di autorizzare il funzionamento della scuola in parola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, a seguito di numerosi quesiti posti dai capi d'istituto delle scuole di ogni ordine e grado e dei ricorsi pervenuti ad alcuni provveditori agli studi, questi ultimi hanno ritenuto di effettuare una disamina della problematica normativa inerente il godimento delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato;

che con lettere protocollo, inviate agli stessi dirigenti scolastici, i provveditori hanno sottolineato quanto segue: «Il CCNL, in vigore dal 4 agosto 1995, all'articolo 25, comma 1, nel dettare disposizioni in materia di congedo ordinario del personale assunto con contratto a tempo determinato rinvia alla norma che disciplina la stessa materia nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 19)»;

che nel comma 9, del citato articolo 19, è previsto che il congedo ordinario debba essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto) mentre non prevede espressamente tale fruizione nel periodo di interruzione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, eccetera);

che durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi;

che, inoltre, nello stesso articolo 19, comma 8, è previsto che le ferie debbano essere richieste dall'interessato e, quindi, non possono essere attribuite d'ufficio;

che, stante il profilo problematico della materia e ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni citate, i provveditori hanno avviato presso l'ARAN la procedura di interpretazione autentica prevista dall'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

che in attesa della suddetta interpretazione gli stessi hanno ritenuto necessaria la sospensione di ogni assegnazione d'ufficio del congedo ordinario,

gli interroganti chiedono di sapere se, con riferimento alla materia riguardante il congedo del personale della scuola, non si ritenga di dover equiparare le aspettative del personale assunto con contratto a tempo determinato a quelle del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

(4-06615)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dell'onorevole interrogante.

Infatti, nell'accordo – siglato il 1° luglio uscente mese tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria – di interpretazione autentica dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale relativo al comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995 – detta disposizione è stata intesa nel senso che per tutto il personale docente a tempo determinato la frui-

zione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria così come previsto per il personale docente a tempo indeterminato.

Pertanto, qualora i docenti con contratto a tempo determinato durante il rapporto d'impiego non abbiano chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni ai medesimi compete il pagamento sostitutivo delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*  
BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

BIANCO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che gli uffici postali, con la trasformazione in ente, oltre alla normale attività di smistamento della corrispondenza stanno diventando sempre più centri di servizi;

che spesso il personale degli uffici postali si trova a lavorare con turni ed orari che si protraggono anche fino a tarda ora;

considerato:

che l'uso del telefono dell'ufficio postale non è consentito al personale per l'uso privato;

che sovente capita che le persone anziane debbano essere accompagnate in auto per ritirare ad esempio la pensione e possano avere la necessità, dopo lunghe attese, di telefonare per il rientro al proprio domicilio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, per venire incontro alle esigenze degli utenti e del personale degli uffici postali, farsi parte attiva per una convenzione con la Telecom Italia che preveda l'installazione di un apparecchio telefonico pubblico in ogni ufficio postale.

(4-02589)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che i competenti organi dell'Ente poste italiane e della concessionaria Telecom Italia hanno allo studio la possibilità di stipulare una convenzione per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso tutte le agenzie postali, al fine di valutarne la fattibilità anche sotto il profilo economico.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(22 settembre 1997)

---

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nella seduta del 24 gennaio 1996 della Camera dei deputati, era stato presentato atto ispettivo parlamentare (4-18090), analogo al presente, a tutt'oggi rimasto senza risposta;

che nel periodo tra il 10 dicembre 1979 ed il 5 novembre 1985 varie persone hanno prestato servizio presso l'amministrazione provinciale di Genova in qualità di geometri, con il compito di redigere il catasto degli scarichi nei corsi d'acqua superficiali;

che in pratica l'amministrazione provinciale con successive delibere prorogava per sei anni lo stesso incarico utilizzando i prestatori d'opera come personale dipendente;

che in base ad un ricorso presentato dai suddetti geometri il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la sentenza n. 5/1991 decideva:

che tale rapporto di lavoro aveva assunto i caratteri del pubblico impiego;

che tale rapporto, però, era da considerarsi nullo in quanto violava norme imperative;

che ciò nonostante alle prestazioni effettivamente svolte doveva applicarsi l'articolo 2126 del codice civile con tutte le conseguenze retributive, contributive, previdenziali e ai fini della ricostruzione della carriera;

che in particolare il citato articolo del codice civile opera in deroga al principio di nullità integrale, nel senso che fa salva la retribuzione spettante al lavoratore senza però riconoscergli il diritto all'inserimento in ruolo;

che nel 1993, di fronte alla totale inadempienza dell'amministrazione provinciale, i ricorrenti – dopo la notifica di un apposito atto di diffida con allegati i conteggi del dovuto predisposti da un loro consulente – ottenevano la parziale esecuzione della sentenza n. 5/1992 del Consiglio di Stato da parte della provincia di Genova, col versamento di quanto dovuto all'ente previdenziale;

che, in considerazione del fatto che l'amministrazione provinciale non aveva versato ai sopraddetti lavoratori quanto realmente dovuto come differenza retributiva, gli interessati presentavano ulteriore ricorso per ottenere la piena ottemperanza della sentenza n. 5/1991;

che come conseguenza di questo ultimo ricorso il Consiglio di Stato riunito in adunanza plenaria con sentenza n. 7/1994 – comunicata alle parti in data 8 aprile 1995 – riconosceva ai lavoratori il diritto di vedersi corrispondere la differenza fra quanto effettivamente spettante e quanto in precedenza corrisposto, imponendo all'amministrazione provinciale l'esecuzione entro 90 giorni;

che per una più esatta e certa esecuzione della sentenza il Consiglio di Stato provvedeva altresì a nominare un commissario *ad acta* – con piena potestà decisionale in caso di ulteriore inadempienza dell'amministrazione provinciale – per provvedere in via sostitutiva entro l'ulte-

riore termine di novanta giorni, nella persona del professor avvocato Carlo Talice, ma ciò nonostante l'amministrazione, parrebbe anche con dichiarazioni false e comportamenti illeciti, negava quanto dovuto ai lavoratori;

che nonostante la segnalazione al commissario *ad acta* - che risiederebbe a Roma e non avrebbe mai ispezionato l'amministrazione provinciale -, gli illeciti in questione e la scadenza dei termini posti dalla sentenza n. 7/1994, non si è avuto a tutt'oggi l'adempimento del disposto, non solo dopo 180 giorni, bensì più di 440;

che, riassumendo le inadempienze dell'amministrazione provinciale, difesa in giudizio dall'avvocato Gallanti:

si avrebbe - in contrasto con quanto riconosciuto dal diritto positivo italiano, ad iniziare dalla Costituzione - la negazione del diritto dei lavoratori al riconoscimento delle ferie e ad una equa retribuzione;

si sarebbe falsamente affermato - incorrendo con ogni probabilità, ad avviso dell'interrogante, nei reati di falso ideologico, abuso in atti d'ufficio, falso in atto pubblico - di aver già corrisposto quanto spettante ai lavoratori per indennità di missione e per buoni pasto;

che si sarebbe più volte negato - specie a coloro che a tutt'oggi risultano ancora dipendenti dall'amministrazione provinciale e che hanno svolto selezioni e concorsi, in quella o in diverse amministrazioni - il diritto all'esatta e completa ricostruzione di carriera, per il periodo di servizio effettivamente prestato, potendo ciò anche comportare l'invalidazione dei concorsi effettuati, che potrebbero essere stati vinti illegalmente da altri concorrenti;

che a proposito di quanto descritto sembra rendersi necessaria un'ispezione al fine di appurare eventuali responsabilità - nonchè di fare piena luce circa l'operato - di vari funzionari ed amministratori che hanno avuto un preciso ruolo nella vicenda, considerando le violazioni dei diritti dei lavoratori e quelle possibili del codice penale circa le false dichiarazioni, anche considerando che esisterebbe, pur essendo stato mantenuto riservato, un atto (nota informativa protocollo n. 27922 relativa alla seduta di giunta del 28 settembre 1995 con oggetto «Decisione n. 7/1994 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato - ulteriore informativa») dell'amministrazione provinciale che vedrebbe calcoli delle somme dovute a quei lavoratori sostanzialmente coincidenti con quelli formulati nelle loro richieste, il che comproverebbe la malafede di chi ha negato quanto poi sapeva essere dovuto;

che alle somme non corrisposte e negate ai lavoratori e ai danni in termini di mancata ricostruzione della carriera si aggiunge quanto patito in termini psicologici di impotenza, frustrazione ed abbandono, in dodici anni di confronto legale, così come gli innumerevoli sforzi economici sostenuti - talora con l'indebitamento - per le spese giudiziali e stragiudiziali necessarie per rompere l'inerzia e l'omissione da parte dell'amministrazione provinciale di Genova,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere al fine di appurare le dinamiche dei fatti descritti e le responsabilità connesse, anche al fine di risarcire la pubblica amministrazione per le inadempienze a loro volta addebitategli dai ricorrenti.

(4-00820)

(27 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto sulla base degli elementi forniti dall'ispettorato del lavoro di Genova, a seguito di accertamenti effettuati in merito.

La provincia di Genova, con apposite delibere, ha occupato, nel periodo novembre 1979-novembre 1985, n. 21 geometri per incarichi professionali relativi alla costituzione di un catasto degli scarichi civili ed industriali dei corsi d'acqua superficiali. I relativi rapporti di lavoro, formalmente considerati di natura autonoma, sono stati regolati sulla base di accordi contenuti nei relativi atti di incarico che, oltre a disciplinare incombenze affidate a ciascun lavoratore, prevedano gli importi dei compensi rapportati alle ore di lavoro eseguite, nonchè le modalità per ottenere il rimborso delle spese sostenute per utilizzo dei propri mezzi di trasporto. Tali procedure sono state attuate in considerazione dell'impossibilità di assumere personale dipendente, stanti i divieti contenuti nelle norme in vigore, per fronteggiare l'obbligo di provvedere alla realizzazione del catasto degli scarichi urbani. A seguito dell'entrata in vigore di norme che non consentivano più la stipulazione di contratti d'opera, non è stato possibile confermare, in seguito, tali rapporti di collaborazione. Dieci dei lavoratori interessati hanno quindi esperito ricorso al competente TAR per ottenere il riconoscimento dell'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato con la provincia di Genova e la conseguente liquidazione delle relative spettanze economiche. La sentenza di esito negativo al ricorso è stata appellata al Consiglio di Stato il quale, in adunanza plenaria con sentenza n. 5 del 5 marzo 1992, ha riconosciuto la natura subordinata e privatistica dei rapporti di lavoro con la conseguente applicabilità dell'articolo 2126 del codice civile.

In data 8 aprile 1995 il Consiglio di Stato, al fine di dare esecuzione alla sentenza, nominava un commissario *ad acta* nella persona del dottor Carlo Talice. Di seguito si riportano le singole voci individuate dalla provincia di Genova per la liquidazione delle spettanze, in applicazione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato:

- 1) stipendio tabellare attribuito nella misura iniziale del profilo professionale di geometra (6° livello) equiparato a 156 ore mensili;
- 2) indennità integrativa speciale;
- 3) contributo pasto;
- 4) premio produttività;
- 5) indennità *ex* articolo 26, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1993;
- 6) beneficio contrattuale in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 330 del 1990;
- 7) rivalutazione monetaria;
- 8) interessi legali.

I ricorrenti contestano la mancata corresponsione:

- a*) della maggiorazione per il lavoro straordinario effettivamente eseguito, secondo le risultanze del giornale lavori;
- b*) l'indennità per le ferie non fruita;
- c*) la corresponsione degli importi relativi agli effettivi buoni pasto maturati secondo le risultanze del giornale lavori;

d) l'indennità di missione per i lavori eseguiti fuori dal comune di Genova;

e) il conguaglio tra i compensi corrisposti nel periodo 1979-1985 e le somme spettanti come da inquadramento al 6° livello;

f) corresponsione della maggior differenza risultante dalle somme percepite a titolo di premio di produttività (conteggiate dalla provincia su stime ponderali) e l'effettivo dovuto, in base a conteggi oggettivi eseguiti in base alle risultanze del giornale lavori.

Il commissario *ad acta* ha ritenuto che le somme di cui ai punti a) e b) non sono dovute in quanto non espressamente previste dalla sentenza che fa riferimento alla sola applicazione dell'articolo 2126 del codice civile. D'altro canto la provincia sostiene di non essere in grado di procedere ad una esatta contabilizzazione dei buoni pasto (punto c), poichè i giornali lavoro sarebbero archiviati in luoghi non accessibili. Le medesime argomentazioni varrebbero per il rigetto delle istanze di cui al punto f). Quanto alla indennità di missione d), essa non spetterebbe poichè i ricorrenti sono stati assunti senza una sede di lavoro, pur ritenendosi presso la sede della provincia in piazza Mazzini per la programmazione della settimana lavorativa e ottenendo il rimborso spese per l'utilizzo del mezzo proprio dal centro cittadino alle varie sedi operative. La provincia sostiene di aver provveduto a suo tempo al pagamento sia delle spese di missione che a quelle di rimborso pasti. L'istanza di cui al penultimo punto che precede e) viene controdedotta dalla provincia sulla base del presupposto che le spettanze dell'impiegato di 6° livello erano inferiori a quelle riconosciute ai ricorrenti.

Infine, gli atti e le dichiarazioni raccolte in ordine alle presunte false affermazioni rese dalla provincia con la nota n. 3937 del 20 settembre 1994 in merito all'avvenuta corresponsione di quanto spettante ai lavoratori per indennità di missione e buoni pasto, sono state trasmesse dall'ispettorato dal lavoro di Genova alla autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica  
e gli affari regionali*

BASSANINI

(18 settembre 1997)

---

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso :

che la Cassa di risparmio di La Spezia, primo istituto di credito della provincia, versa ormai da alcuni anni in uno stato di «strisciante ristrutturazione»;

che gli accadimenti che si sono succeduti al vertice della banca, culminati nell'arresto del presidente, hanno provocato un gravissimo danno all'immagine dell'istituto, la cui credibilità nell'opinione pubblica spezzina è stata fortemente minata da una vicenda i cui contorni sono ancora al vaglio della magistratura;

che tale vicenda ha appalesato una latente situazione di gravità nella quale versava e in gran parte ancora versa l'istituto di credito nonostante gli sforzi promossi in quest'ultimo periodo dalla nuova dirigenza;

che, a testimonianza del modo in cui è stata gestita la banca dalla passata gestione, si può ricordare il caso della robotizzazione del Centro elaborazione dati (CED), la cui realizzazione è costata all'istituto ben quindici miliardi di lire ma che non è mai entrata effettivamente in funzione:

che nulla è dato sapere in merito alle ispezioni disposte dall'istituto di emissione nei decorsi esercizi;

che la gestione del personale non traguarda la professionalità e la meritocrazia, bensì la militanza o la simpatia verso organizzazioni sindacali o partitiche;

che quanto sopra ha determinato non solo un diffuso malcontento da parte di coloro che sono stati emarginati da tale gestione clientelare, ma ha creato un'immagine non positiva dell'istituto, scarsa professionalità nella gestione dello stesso, insoddisfazione da parte della clientela, erogazione di finanziamenti secondo criteri non aziendali, con conseguenze estremamente negative sia per la banca che per l'economia locale;

che nel mese di dicembre del 1996, in un momento delicato della gestione dell'istituto e senza attendere l'insediamento del nuovo direttore generale (previsto per l'inizio del 1997), sono stati disposti ed attuati, a margine di decine di prepensionamenti di funzionari e dirigenti di primo livello, altrettanti trasferimenti motivati da «motivi d'urgenza» in molti casi fittizi o inesistenti;

che quanto sopra ha creato nella clientela ulteriore disorientamento e sfiducia, oltre a rendere di fatto ancora più difficile il compito del nuovo direttore generale, nel cui programma di risanamento presentato alla cittadinanza qualche mese prima era espressamente previsto il recupero e la valorizzazione della professionalità interna;

che è auspicabile che, con l'avvento della nuova dirigenza, la gestione dell'istituto muti in modo radicale e che, soprattutto, vengano sostituiti i vertici che hanno partecipato in modo determinante alla gestione del passato,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di chiarire le cause del grave stato di crisi in cui versa il prestigioso istituto di credito spezzino;

quali iniziative e/o provvedimenti intenda altresì adottare per chiarire le ragioni per le quali chi era preposto ai controlli nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi della spregiudicata gestione di un istituto che era il vanto dell'intera città.

(4-03920)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che segue con attenzione da tempo la citata banca in relazione alle carenze presen-

ti nell'assetto organizzativo e nei profili tecnici, con particolare riferimento alla redditività e al comparto degli impieghi.

In ordine a tali problemi, connessi sia alla crisi strutturale che ha colpito l'economia locale che alla mancanza di valide strategie di sviluppo, la Cassa di risparmio della Spezia è stata ripetutamente sollecitata ad assumere le necessarie iniziative al fine di pervenire ad un graduale risanamento della gestione.

In occasione della realizzazione del progetto di ristrutturazione ai sensi della legge n. 218 del 1990, la Banca d'Italia ha invitato i vertici della «Cassa» a definire in tempi brevi l'operazione di trasformazione in Spa, sottolineando la necessità di pervenire ad un adeguato rafforzamento patrimoniale anche mediante il coinvolgimento di altri *partner* bancari.

Peraltro, in seguito agli accertamenti ispettivi di vigilanza effettuati da febbraio a giugno 1992 è stato avviato nei confronti degli esponenti aziendali della «Cassa» il procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 418 del 1992 (ora articolo 145 del Testo unico bancario) per le inesatte segnalazioni rese all'Organo di vigilanza. Le relative sanzioni sono state irrogate con decreto del Ministro del tesoro n. 243398 del 22 dicembre 1993. Copia del rapporto relativo alla citata ispezione è stata acquistata dalla competente Autorità giudiziaria.

Va, altresì, segnalato che nel novembre 1992 la Cariplo ha sottoscritto un aumento di capitale della banca di 77 miliardi di lire ed ha stipulato un accordo di collaborazione finalizzato a migliorare i livelli di efficienza operativa della «Cassa».

Successivamente, l'Istituto di vigilanza ha nuovamente sollecitato la banca ad adottare provvedimenti atti a ridurre la vischiosità dell'attivo e ad ottenere un miglioramento dei risultati reddituali, condizionati negativamente dall'elevata incidenza dei costi operativi e dalla consistente aliquota di attivo infruttifero.

Nel dicembre del 1994, la Cariplo ha interamente sottoscritto un ulteriore aumento di capitale della banca spezzina; tale partecipazione è stata poi interamente conferita nella Finanziaria «Carinord Holding spa» (capogruppo dell'omonimo conglomerato), a sua volta controllata congiuntamente dalle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Alessandria Carrara e La Spezia e dalla Cariplo.

L'Istituto di vigilanza, comunque, non mancherà di seguire l'evoluzione dell'andamento gestionale della banca, con riguardo alle iniziative intraprese per la soluzione delle problematiche aziendali.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PINZA

(23 settembre 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nell'ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica provinciale il provveditorato agli studi di Savona ha diramato in data 27 febbraio 1997 una nota in cui, in aggiunta ad altri interventi di simile natura, si prevedeva la soppressione della sezione «S» staccata della scuola media statale di Rovere, direzione didattica di Albisola Superiore, sita nel comune di Stella (Savona);

che tale decisione, oltre a comportare una serie di comprensibili disagi per i genitori e gli alunni, non tiene conto della particolare situazione geografica del comune di Stella, in cui le principali frazioni sono collocate in un territorio molto vasto e collegate da strade statali, provinciali e comunali alquanto tortuose e altalenanti, che costringeranno i mezzi del comune ed i ragazzi ad affrontare giornalmente un viaggio di circa 70 chilometri per raggiungere le scuole di Celle Ligure, Varazze, Albisola Superiore e Albisola Marina;

che da una nota dell'istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Sassello si evince che le prime classi della scuola media di Stella saranno composte, a partire dal prossimo anno scolastico, da una media di 16-18 alunni;

che tale comune è in costante espansione urbanistica e demografica, anche per l'apertura di svariate attività artigianali, che hanno determinato un sensibile incremento del lavoro e, dunque, degli insediamenti di nuovi nuclei familiari;

che la soppressione della scuola media di Stella comporterà gravi disagi economici e gestionali per le famiglie residenti in quel comune, disagi che in alcuni casi potrebbero risultare addirittura insormontabili;

che nel territorio di Stella esistono attualmente due dipendenze scolastiche, una che fa parte della direzione didattica del Sassello (plesso montano) l'altra che fa capo alla direzione didattica di Albisola Superiore (plesso marino);

che, pertanto, a causa di tale anomala situazione, un comune che fa parte di una comunità montana come Stella ha al suo interno un rapporto conflittuale con una comunità marina;

che, secondo una prima stima, il trasporto dei ragazzi nelle scuole dei comuni limitrofi costerebbe al comune di Stella per le spese di manutenzione, gestione e carburante circa 100 milioni annui,

si chiede di sapere se, in virtù di quanto sopra esposto e tenuto conto della specificità geografica del comune di Stella, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sul provveditorato agli studi di Savona, affinché riveda la decisione di sopprimere la sezione staccata «S» di Stella trasferendo in particolare il plesso attualmente dipendente dalla direzione didattica di Albisola Superiore sotto la direzione didattica del Sassello, così da riconoscere come scuola a tutti gli effetti la media di Stella e garantirgli una continuità didattica anche nel prossimo futuro.

(4-05105)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la gestione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, infatti, il provveditore agli studi di Savona non ha disposto alcun provvedimento nei riguardi della scuola media di Stella, sezione staccata della scuola «Della Rovere» di Albisola superiore.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con circolare n. 0649 del 14 ottobre 1996, in applicazione del decreto-ministeriale 2 agosto 1996, n. 457, «Corsi di riconversione professionale degli insegnanti», sono state fissate le modalità per l'attivazione dei corsi in questione;

che la sovrintendenza scolastica, dopo un esame congiunto con le organizzazioni sindacali regionali circa le scelte di priorità da adottare, avrebbe dovuto provvedere ad istituire i corsi;

che le domande di partecipazione a tali corsi sono state presentate dai docenti entro il 28 novembre 1996;

che l'attivazione di alcuni di questi corsi, ad esempio quello di matematica (A047) e quello di scienze naturali (A060), anche a detta della sovrintendenza scolastica regionale del Veneto, non dovrebbe presentare alcun problema anche perchè essi sono finanziabili con fondi dell'esercizio 1996;

che a tutt'oggi però nella regione Veneto i corsi non sono iniziati,

l'interrogante chiede di sapere:

le oscure ragioni che impediscono l'inizio dei corsi nel Veneto;  
lo stato di questi corsi nelle altre regioni.

(4-04998)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla mancata attivazione di corsi di riconversione abilitante richiesti dalla Sovrintendenza scolastica della regione Veneto per la classe di concorso A047 matematica e A060 scienze naturali e si comunica quanto segue.

I fondi dell'esercizio finanziario 1996 assegnati alla Direzione generale per l'istruzione classica, competente per l'istituzione dei corsi in oggetto, sono stati rivolti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, soltanto «alla riqualificazione professionale» dei docenti confluiti nel-

la classe di concorso 36/A (filosofia e psicologia), provenienti dalle ex classi XLII e LXXXII, ai sensi del decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, che ha ridefinito e riordinato la materia.

Con il corrente anno finanziario saranno indetti nuovi corsi di ri-conversione abilitante, destinando le risorse, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 457 del 2 agosto 1996, direttamente alle Sovrintendenze scolastiche regionali.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

BOSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che già dal 1994 Prato è capoluogo di provincia;

che sussistono ritardi nella istituzione, nel capoluogo, degli uffici periferici dello Stato, con particolare riguardo ai servizi principali dei Ministeri;

che nel settore dell'economia e della finanza rimane ancora da istituire l'ufficio del catasto,

si chiede di sapere quali siano i tempi per l'apertura del citato ufficio.

(4-00893)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione, cui si risponde, si chiede di conoscere i tempi di attivazione dell'Ufficio del territorio di Prato, a seguito dell'istituzione a provincia del predetto comune.

Va premesso che nella città di Prato, quale ufficio dipendente del Dipartimento del territorio, è presente la sola conservatoria dei registri immobiliari, che amministra le formalità relative a otto comuni. Nella medesima città è prevista inoltre l'istituzione dell'Ufficio del territorio presso il quale saranno concentrate tutte le attribuzioni già demandate all'Ufficio tecnico erariale nonché quelle di gestione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato.

Al riguardo il competente Dipartimento del territorio ha precisato che sono in corso di svolgimento le procedure di stipula di due separati contratti per l'utilizzo dell'immobile, ubicato in via Montegrappa, n. 282, in cui sarà allocato il predetto ufficio.

I predetti contratti, la cui durata temporale è prevista per un periodo di sei anni, risultano essere stati stipulati per i seguenti canoni annui:

piano terreno, mq 620 = lire 130.000.000, oltre l'IVA nei modi di legge;

piano primo ed interrato, mq 767 = lire 133.000.000, oltre l'IVA nei modi di legge.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(23 settembre 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la pianta organica dei magistrati in servizio presso il tribunale di Siracusa prevede un presidente, 3 presidenti di sezione e 17 giudici;

che sono in servizio il presidente, 2 presidenti di sezione (il terzo è stato collocato a riposo lo scorso 20 luglio) e solo 14 giudici (alcuni dei quali già trasferiti ed in procinto di cambiare sede);

che con questo scarno organico devono essere formate la sezione civile, la sezione fallimentare, la sezione specializzata agraria, la sezione deputata alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, la sezione penale e due sezioni di corte di assise per la celebrazione dei processi ordinari e contro la criminalità organizzata;

che la seconda sezione della corte di assise costituita con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 è stata istituita senza prevedere un parallelo ampliamento dell'organico, sottraendo, così, altri magistrati alle funzioni precedentemente svolte;

che a causa di ciò il contenzioso civile assegnato al dottor Arturi, magistrato trasferito alla sezione penale, è attualmente «congelato»;

che i magistrati oggi in servizio devono far fronte ad un carico di:

12.300 cause civili;

1.045 controversie di lavoro e previdenziali;

980 fallimenti;

112 cause della sezione specializzata agraria;

3.100 esecuzioni immobiliari;

710 procedimenti penali di competenza del tribunale;

6 processi di competenza della corte di assise di cui 3 «maxi-processi», con svariate decine di imputati detenuti a carico dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari cui sono destinati esclusivamente due magistrati; tutti gli altri affari di competenza del tribunale (società, volontaria giurisdizione);

che la dotazione di personale di cancelleria è appena sufficiente a sopperire alle esigenze dell'ufficio,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare ad una situazione di accettabile normalità le condizioni di cronica e drammatica inefficienza sopra denunciata, che si ripercuotono gravemente sui cittadini siracusani e sulla locale classe forense.

(4-02397)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La legge istitutiva del giudice unico di primo grado ha demandato ad una successiva valutazione complessiva del Governo le soluzioni specifiche da adottare mediante decreti delegati, che riguarderanno ovviamente anche gli uffici giudiziari di Siracusa.

In quella sede questo Ministero, acquisiti i pareri previsti dalla legge, procederà per quanto di sua competenza tenendo conto di

tutte le informazioni, comprese quelle che costituiscono oggetto dell'interrogazione in questione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(24 settembre 1997)

---

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e della università della ricerca scientifica e tecnologica.* – Preso atto delle notizie riportate ad alcuni giornali bolognesi in base alle quali:

dal giugno 1996 al gennaio 1997 uno studente diciassettenne dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato Francesco Alberghetti di Imola avrebbe subito, all'interno dell'edificio scolastico ed in orario di lezione, ripetuti atti di violenza da parte dei suoi compagni;

a causa delle percosse ricevute, lo studente sarebbe stato sottoposto ad un'operazione chirurgica alla spalla e gli sarebbe stata certificata una invalidità pari al 35 per cento della capacità lavorativa;

il padre dello studente avrebbe querelato i tre minorenni ritenuti responsabili dell'ultimo atto di violenza subito ed avrebbe presentato un esposto nei confronti di sei insegnanti e del preside, ai quali imputa l'omessa vigilanza, mentre il preside avrebbe dichiarato che i fatti erano avvenuti in maniera accidentale;

il ragazzo avrebbe deciso di lasciare la scuola, per paura che episodi di violenza nei sui confronti potessero ripetersi, si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno attivarsi con tutti i mezzi a disposizione al fine di accertare la verità dei fatti e le relative responsabilità;

se si intenda procedere affinché venga effettuata una visita ispettiva nell'istituto in questione.

(4-06714)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante il caso dell'allievo diciassettenne dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «F. Alberghetti» di Imola.

Dalla dettagliata relazione del preside dell'istituto nonché dal verbale del consiglio di classe, convocato in via straordinaria a seguito della notizia riportata da alcuni giornali locali, si rileva che l'allievo in parola si è iscritto per la prima volta presso il suddetto istituto al corso biennio elettrico-elettronico nell'anno scolastico 1993/94.

Nel corso dell'anno scolastica 1994/95 durante il quale l'allievo ha frequentato per la seconda volta la prima classe, è pervenuta all'istituto

una segnalazione del servizio materno infantile della USL n. 23 che descrive l'alunno come un ragazzo che «non ha una percezione obiettiva delle realtà e le sue difficoltà di relazione ne sono un esempio».

Nel corso dell'anno scolastico 1995/96 in cui il medesimo ha frequentato la seconda classe - alla quale, nonostante varie lacune è stato ammesso - ed in particolare il 1° giugno durante l'ora di scienze della terra, spinto involontariamente da un compagno, si è appoggiato alla cattedra procurandosi un infortunio alla spalla; presso l'ospedale di Castel San Pietro Terme gli è stata riscontrata la sospetta lussazione della spalla destra con prognosi di 15 giorni.

Agli inizi dell'anno scolastico 1996/97 nel quale l'alunno ha ripetuto la seconda classe, ed in particolare il 4 ottobre, durante una lezione di educazione fisica, un casuale infortunio causato da un movimento ha procurato all'allievo dolore alla spalla destra che è stato diagnosticato presso l'ambulatorio ortopedico della USL n. 23 come lussazione abituale alla spalla destra con la prescrizione di un ricovero per intervento chirurgico per il giorno 19 ottobre.

Analogo episodio si è verificato il 4 novembre mentre il 10 gennaio 1997 dopo la lezione di educazione fisica, che l'alunno non ha svolto, nell'adunata davanti alla porta d'uscita in attesa del suono della campana nel tentativo di schivare un compagno che involontariamente lo stava urtando ha appoggiato le mani sulla schiena del compagno procurandosi un dolore alla spalla destra.

All'ambulatorio ortopedico della USL 23 dove gli è stato riscontrato un trauma alla spalla destra l'alunno ha dichiarato che durante l'ora di educazione fisica ha ricevuto una spinta da un compagno.

Il giorno 18 gennaio, dopo continue sollecitazioni da parte del docente di educazione fisica, il ragazzo ha presentato richiesta di esonero dalla lezione essendo stata certificata una «instabilità alla spalla destra con frequenti episodi di sublussazione».

Il 18 febbraio si è verificato l'ennesimo infortunio mentre si sfilava lo zaino all'entrata in aula e l'allievo è stato affidato al padre rintracciato telefonicamente.

Dal verbale del consiglio di classe si rileva che tutti i compagni erano a conoscenza degli evidenti problemi fisici del ragazzo e lo hanno sempre aiutato mostrando spirito di collaborazione; nonostante tale solidarietà il giovane non ha sempre mostrato gratitudine nei confronti di chi lo aiutava.

In data 20 febbraio l'alunno in parola ha avanzato richiesta di ritiro dalla scuola successivamente revocata in data 13 marzo.

Il 1° aprile i genitori dell'allievo, per il tramite del proprio legale, hanno avanzato richiesta di risarcimento danni alla scuola che ritengono responsabile di tali sinistri.

Risultando vano ogni tentativo di definire in via transattiva la vicenda con la compagnia di assicurazioni dell'istituto, il legale medesimo in data 5 giugno 1997 ha informato il dirigente scolastico che avrebbe adito l'autorità giudiziaria sia in sede civile che in sede penale.

Come già rilevato a seguito delle notizie riportate sulla stampa locale si sono riuniti gli organi collegiali della scuola, collegio dei docenti

e consiglio d'istituto, che hanno redatto un documento approvato all'unanimità ed inviato ai giornali locali interessati nel quale viene smentito categoricamente che si siano verificati episodi di maltrattamento di qualsiasi genere all'interno dell'istituto.

Sulla base di tutta la documentazione acquisita il provveditore agli studi di Bologna non ha ritenuto di disporre visita ispettiva ma ha invitato il preside ad informarlo puntualmente in ordine ai successivi eventuali sviluppi della vicenda.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

COSTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sembra essere in mente di qualcuno la scellerata idea di attivare la procedura della chiusura della pretura di Otranto (Lecce);

che la politica ministeriale di soppressione di alcune preture della provincia di Lecce attua involontariamente un'attività di usurpazione di un servizio vitale per un territorio ove è galoppante la recrudescenza della criminalità, per importazione dall'Albania e da altri paesi del Medio Oriente;

che ciò lede i diritti fondamentali delle popolazioni del Capo di Leuca,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere urgentemente per interrompere – ove esista – ogni pratica tendente alla soppressione delle preture della provincia di Lecce in generale e in particolare della città di Otranto, già capoluogo di Terra d'Otranto, che insieme a Gallipoli è il più importante polo turistico e il più popoloso centro estivo della provincia di Lecce nonchè città storicamente simbolo della cristianità italiana ed europea.

(4-03494)

(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito posto dall'interrogante si osserva che la questione inerisce a materie ormai superate dalla legge sul giudice unico di primo grado, che ha demandato ad una successiva valutazione complessiva del Governo le soluzioni specifiche da adottare mediante decreti delegati.

In quella sede il Ministero, acquisiti i pareri previsti dalla legge, procederà per quanto di sua competenza tenendo conto di tutte le informazioni, comprese quelle che costituiscono oggetto dell'interrogazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che attualmente molte zone della Puglia – ed in particolare moltissime zone del Basso Salento – sono escluse dalla copertura del campo di ricezione e trasmissione per i cosiddetti telefonini cellulari-GSM;

che tale situazione comporta notevoli disagi non soltanto per i residenti ma anche per i turisti che nel periodo estivo soggiornano in dette zone;

che l'utilizzo di questo servizio deve essere garantito ad ogni utente che paga alla Telecom, la quale contrattualmente deve provvedere alla copertura su tutto il territorio nazionale;

che si è avuta notizia che molti utenti vogliono adire l'autorità giudiziaria per denunciare la Telecom per truffa;

che ciò preoccupa lo scrivente come ogni altro uomo pubblico per il discredito che subirebbe un'azienda accreditata per l'esercizio di un servizio pubblico,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire urgentemente per rendere il servizio Telecom efficiente sull'intero territorio nazionale.

(4-05550)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e le società concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) ed Omnitel Pronto Italia (OPI) assegna alle medesime società un ragionevole lasso di tempo per raggiungere le previste percentuali di copertura; copertura che, comunque, non può essere assicurata sul 100 per cento del territorio.

Va, infatti, considerato che, essendo il servizio basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in modo molto marcato la propagazione radioelettrica per cui spesso risulta particolarmente complesso intervenire efficacemente.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la società TIM ha comunicato di aver predisposto un programma che prevede molteplici interventi nella regione Puglia, sia in termini di ampliamento della copertura che di miglioramento della qualità del servizio; in particolare, per quanto riguarda la zona del Basso Salento, è prevista la realizzazione delle seguenti stazioni radio base: Galliano del Capo, Gallipoli centro, Morciano di Leuca, Nardò, Presicce, Ruffano, Cataldo, Torre Suda, Torre S. Sabina/Carovigno, Tutturano e Ugento.

La società TIM ha precisato che l'attivazione dei suddetti impianti è subordinata ai reperimento dei siti e all'ottenimento dei relativi permessi da parte degli enti preposti.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha reso noto che i siti attualmente in servizio forniscono una soddisfacente copertura su gran parte dei principali centri della penisola salentina e che i piani di sviluppo del 1998 prevedono di estendere la copertura in maniera più capillare nei

centri cittadini e lungo le arterie stradali attualmente sprovvisti di tale servizio, nonchè nelle zone turistiche quali Otranto, Castro, S. Cesarea Terme, Porto-Cesareo e Ugento.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(22 settembre 1997)

---

DANIELE GALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in questi giorni l'interrogante è stata contattata da associazioni che si occupano di problemi socio-assistenziali e sindacato in merito al fatto, apparso anche sui giornali, che l'amministrazione dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova ha disposto in data 20 maggio 1997 che non vengano più accettati ricoveri di cittadini extracomunitari se non a fronte di specifica garanzia di pagamento delle spese di ricovero che saranno addebitate secondo la tariffa relativa ai Raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) vigente ad eccezione degli interventi di pronto soccorso;

che per quanto concerne la tutela dei minori l'assistenza sanitaria è comunque dovuta in conformità ai principi stabiliti dalla Conferenza di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

che il 7 maggio 1997 è scaduta la proroga dell'ordinanza datata 15 novembre 1996 in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri presenti in Italia emanata con provvedimento urgente in data 7 febbraio 1997 ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si chiede di conoscere:

la verifica dei fatti accaduti;

dopo l'accertamento della veridicità, quali provvedimenti si intenda prendere perchè episodi di questo genere, che vanno a ledere una delle due fasce deboli per antonomasia, i bambini, non accadano più in futuro;

se si intenda e, nel caso, quando, prorogare ulteriormente l'ordinanza in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri presenti in Italia nelle more della votazione della legge sull'immigrazione attualmente all'esame del Parlamento.

(4-06391)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema segnalato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero non è ancora in grado di rispondere, poichè attende tuttora, al riguardo, gli indispensabili elementi di valutazione della regione Liguria, investita il 21 giugno scorso attraverso il necessario tramite istituzionale del Commissariato del Governo.

Preme fin d'ora sottolineare, comunque, che, nel frattempo, l'efficacia della disciplina transitoria delle prestazioni sanitarie essenziali ero-

gabili agli stranieri temporaneamente presenti in Italia – oggetto delle ordinanze ministeriali 15 novembre 1996 e 7 febbraio 1997 – proprio in considerazione del disegno di legge per una normativa organica sull'immigrazione all'esame del Parlamento, con altra ordinanza 13 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1997, n. 120, è stata prorogata di ulteriori novanta giorni.

Tale circostanza conforta appieno l'auspicio espresso nell'interrogazione, cui si risponderà al più presto in modo esauriente non appena sarà stato possibile ricostruire e valutare, attraverso un quadro obiettivo, i fatti in essa lamentati.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(29 luglio 1997)

---

DE SANTIS. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Caserta, con bando del 10 dicembre 1996, ha reso noto che intendeva procedere alla costituzione del consiglio di garanzia amministrativa, composto dal difensore civico e da due componenti, a norma della legge n. 142 del 1990, dello statuto della città e del regolamento, giuste deliberazioni consiliari n. 158 del 22 dicembre 1995 e n. 39 del 27 febbraio 1996;

che nel bando era previsto che la domanda di partecipazione dovesse essere accompagnata dal *curriculum* del richiedente;

che, invero, non soltanto non sono stati prefissati i criteri di nomina, malgrado la richiesta dei curricula, ma già prima della convocazione del consiglio comunale era stato pubblicizzato dai locali organi di stampa il nome di Italo Madonna, quale difensore civico, avvocato penalista, la cui indicazione contrasta col requisito della indipendenza, atteso che trattasi di impegnato nome politico della sinistra, garante del gruppo di Alleanza per Caserta Nuova, che detiene la maggioranza in consiglio comunale a Caserta;

che tale nomina elettiva viola lo spirito informatore dell'istituto di garanzia amministrativa, creando una figura che, lungi dall'essere espressione della imparzialità e della equidistanza, si svuota di contenuto in quanto appiattita dalla maggioranza di governo della città;

che pertanto l'intero procedimento eseguito merita censura perchè travolge l'efficacia e la validità della nomina;

che la delibera consiliare di nomina è all'esame del Coreco prima della prescritta esecutività;

che si rende necessario verificare la correttezza del procedimento amministrativo seguito con urgente sospensiva del provvedimento fortemente sospettato di illegittimità,

si chiede di sapere:

se il procedimento amministrativo attuato dall'amministrazione comunale di Caserta per la nomina del difensore civico comunale sia corretto;

nel caso di accertate violazioni di norme di legge o regolamentari, quali iniziative si intenda adottare per il rispetto della legalità.

(4-05851)

(15 maggio 1997)

RISPOSTA. – L'adozione della figura del difensore civico, in base al quadro normativo tracciato dall'articolo 8 della legge n. 142 del 1990, è rimessa all'autonomia statutaria dell'ente locale, che ne disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi di cui può disporre, nonchè i rapporti intercorrenti con il consiglio comunale o provinciale.

Ciò significa che il segnalato caso di previsione statutaria di un consiglio di garanzia amministrativa, composto da un difensore civico e da due componenti, sfugge a qualsiasi sindacato di legittimità e di merito, essendo già stata sottoposta, senza rilievi, al vaglio del competente organo regionale di controllo.

Eventuali violazioni di legge riscontrabili nel procedimento di nomina dell'organo di garanzia amministrativa potrebbero essere, peraltro, rilevate da qualsiasi soggetto interessato mediante ricorso alla autorità giurisdizionale amministrativa.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(16 settembre 1997)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che in data 8 gennaio 1987 l'intendenza di finanza di Bergamo affidava in concessione con atto n. 66848/2415 alla ditta Castagna Primo Antonio un tratto di terreno demaniale ex alveo del fiume Serio in Ghisalba per usi ricreativo e di riabilitazione motoria dei bambini handicappati da parte di un'organizzazione volontaristica denominata «Tuttinsieme»;

che, precedentemente alla presa in affidamento da parte del concessionario, il terreno era adibito a discarica abusiva, successivamente bonificata da parte della citata organizzazione volontaristica che provvedeva alla messa in sede di 500 piante e a realizzare edifici di tipo provvisorio, spazi praticabili ed attrezzature rispettivamente per il ricovero e le terapie di riabilitazione motoria per giovani handicappati;

che l'iniziativa ha suscitato plauso e simpatia da parte della popolazione locale, in gran parte usa a trascorrere molte ore dei giorni fe-

stivi nell'area in concessione, di fatto trasformata in parco pubblico; che le ispezioni da parte della Guardia di finanza hanno accertato come fosse rispettata la destinazione d'uso (a fini filantropici ed assistenziali della menzionata area demaniale, come specificato nell'atto concessorio);

che a decorrere dal 1992 l'ammontare del canone relativo a detta concessione d'uso di terreno demaniale è stato aumentato in misura proibitiva per le capacità economiche dell'associazione di volontariato «Tuttinsieme», costretta a rinunciare alla concessione stessa e a porre fine alla propria attività filantropica;

che notoriamente da anni l'amministrazione pubblica omette di percepire da parte di enti di profitto (non a fini filantropici) canoni relativi all'uso in concessione di vaste aree demaniali, d'ammontare incomparabilmente più elevato rispetto a quello imposto all'associazione volontaristica «Tuttinsieme»,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno, nella vasta e documentabile area di discrezionalità in cui la pubblica amministrazione opera nel campo d'imposizione di canoni per concessioni demaniali, ricercare una soluzione di compromesso atta a consentire all'associazione «Tuttinsieme» di proseguire la propria attività filantropica ed assistenziale;

se non si ritenga urgente predisporre un'indagine, da parte di organi investigativi non locali, al fine di verificare la fondatezza di ricorrenti voci secondo le quali l'allontanamento dell'associazione «Tuttinsieme» da detta area demaniale rientri in realtà in una vasta manovra, con allarmanti risvolti illegali, volta a realizzare *in loco* un programma di vasta lottizzazione.

(4-01357)

(24 luglio 1996)

DOLAZZA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con interrogazione 4-01357 del 24 luglio 1996 era rappresentato che, in un tratto di terreno demaniale ex alveo del fiume Serio in Ghisalba (Bergamo), già adibito a discarica abusiva, con concessione n. 66848/2415 rilasciata in data 8 gennaio 1987 dall'intendenza di finanza di Bergamo, la ditta Castagna Primo Antonio con il concorso dell'associazione di volontariato «Tuttinsieme», dopo aver eseguito un'appropriata bonifica, aver messo in sede 500 piante ed aver approntato appropriati attrezzi e ricoveri, istituiva sia un centro per il ricovero e per l'esecuzione delle terapie di riabilitazione motoria per giovani handicappati sia un'area di ritrovo e di svago per la popolazione locale tutta;

che la Guardia di finanza provvedeva ad accertare che fosse rispettata la destinazione d'uso (a finalità filantropiche ed assistenziali), come specificato nell'atto concessorio;

che i ricorrenti e progressivi aumenti del canone imposti dall'intendenza di finanza di Bergamo hanno superato le capacità economiche del complesso organizzativo che cura il parco, pertanto abbandonato;

che all'abbandono del parco, per i motivi riassunti al capoverso precedente, da parte dell'organizzazione concessionaria, v'è la possibi-

lità che, subentrate nel parco stesso, vengano poste in essere iniziative ed attività varie – si presume prive di appropriata autorizzazione – per le quali l'area, fino a poco tempo fa oasi di verde e di pace, rischia di diventare edificabile, con la distruzione delle 500 piante messe in opera dall'organizzazione già concessionaria;

che, mentre la funzionaria della competente amministrazione finanziaria ha assunto nei confronti dell'organizzazione volontaristica di Ghisalba un atteggiamento tanto intransigentemente fiscale, viene omessa da parte dei competenti uffici dello Stato l'esazione di canoni (come in molti aeroporti) ed altre concessioni di ammontare ben più elevato, si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per salvare quanto rimane dell'oasi di verde creata nel terreno demaniale ex alveo del fiume Serio in Ghisalba (in particolare al fine di impedire la distruzione di 500 piante) e per perseguire coloro i quali stanno degradando l'oasi ambientale creata da detta organizzazione volontaristica;

se quanto sta accadendo a Ghisalba, or ora sintetizzato dallo scrivente, debba considerarsi espressione della politica di salvaguardia del territorio e di tutela ecologica, ripetitivamente declamata dall'attuale Governo.

(4-02330)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. (\*) – In relazione all'utilizzazione di un tratto del terreno ex alveo del fiume Serio, in località Ghisalba, da parte del signor Castagna Primo Antonio, in qualità di titolare dell'organizzazione volontaristica «Tuttinsieme», risulta che con atto stipulato in data 13 febbraio 1992 presso l'Ufficio del registro di Romano di Lombardia è stato concesso al predetto signor Castagna un tratto di metri quadrati 6.700, facente parte dell'ex alveo del fiume Serio in Ghisalba, appartenente al demanio dello Stato, da destinare a parco per bambini handicappati.

La durata della concessione è stata stabilita in quattro anni, decorrenti dal 1° marzo 1992 al 29 febbraio 1996, ed il canone annuo posto a base del contratto, originariamente determinato in lire 2.600.000, è stato rivalutato, sulla base di relazione del competente Ufficio tecnico erariale, in lire 6.500.000 a decorrere dal 1° gennaio 1995, in conformità all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Pertanto, tale rivalutazione è stata effettuata sulla base di specifiche disposizioni legislative e non secondo criteri discrezionali.

Risulta, altresì, che a seguito di accertamenti volti ad appurare eventuali condotte abusive a danno del bene statale ed una difforme utilizzazione rispetto all'uso contrattualmente previsto, i militari della Guardia di finanza, nonchè il comune di Ghisalba, hanno accertato che, in più occasioni, sul detto terreno demaniale si sono svolti raduni non

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

autorizzati per motivi di ordine pubblico ed igiene pubblica, con somministrazione di bevande alcoliche, nonché concerti rock.

Inoltre, la Guardia di finanza, con processo verbale redatto in data 26 giugno 1991 aveva già accertato l'utilizzo abusivo da parte del Castagna di un'area demaniale attigua al terreno in concessione, riportante un capannone adibito ad uso commerciale.

Pertanto, in data 14 novembre 1991, il Comando compagnia della Guardia di finanza di Bergamo trasmetteva comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bergamo, avendo rilevato l'esistenza di presupposti che integravano il reato di abusivismo demaniale da parte del signor Castagna (articolo 633 del codice penale).

Successivamente, in data 2 agosto 1996 il Comando compagnia di Bergamo, su richiesta dell'Autorità giudiziaria procedente, constatava la continuazione del reato di abusivismo demaniale e l'esistenza di un capannone adibito a deposito attrezzi, accertando altresì che il signor Castagna non svolgeva più l'attività ricreativa e di riabilitazione motoria a favore dei bambini handicappati.

Con successivi verbali di sopralluogo del 26 novembre 1996 e 24 gennaio 1997, redatti dal Comando compagnia di Bergamo congiuntamente all'Ufficio tecnico erariale, si confermava la pregressa situazione già accertata, rilevando che il Castagna, pur in assenza di titolo giuridico (la concessione è venuta a scadere il 29 febbraio 1996), continua a detenere nella propria disponibilità i manufatti insistenti sul terreno demaniale.

Per quanto concerne la paventata distruzione di numero 500 piante sul terreno statale in Ghisalba, si ha notizia che la Direzione compartimentale per la regione Lombardia del Dipartimento del territorio - Sezione staccata di Bergamo - ha disposto appositi accertamenti anche tramite il Corpo forestale dello Stato, che non ha riscontrato alcun danneggiamento alle circa 300 piante presenti nel terreno stesso alla data dell'11 febbraio 1996.

Per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole interrogante circa presunti illegali comportamenti della Guardia di finanza in merito alla recinzione del terreno in questione su mandato dell'amministrazione finanziaria, risulta che nessun militare appartenente alla Guardia di finanza, nè altro dipendente dell'amministrazione finanziaria, abbia mai recintato o tentato di recintare il terreno in questione e nessun sopruso è mai stato posto in essere nei confronti di chicchessia, nè tanto meno verso gli aderenti all'organizzazione volontaristica.

Al contrario, risulta che il Castagna abbia abusivamente transennato una porzione di terreno demaniale, apponendovi cartelli con la scritta «proprietà privata».

Inoltre, risulta che in data 16 giugno 1995 l'area demaniale in questione è stata richiesta in acquisto dal comune di Ghisalba, ai sensi della legge n. 579 del 31 dicembre 1993, per destinarla a verde pubblico e a parcheggio, in conformità alle vigenti previsioni del piano regolatore.

Infine, si fa presente che una parte della predetta area, già assegnata in concessione alla ditta «Rodolfi Pierangela» a decorrere dall'8 gen-

naio 1992, risulta a tutt'oggi essere ancora occupata abusivamente dal signor Castagna Primo, il quale ne rivendica la proprietà per usucapione.

Per tale motivo, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, su incarico degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ha adito la competente autorità giudiziaria per la condanna del signor Castagna al pagamento delle somme dovute a titolo d'indennità di occupazione e per ottenere la restituzione del bene abusivamente occupato.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(23 settembre 1997)

---

GUERZONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Posto che, da quanto è dato conoscere, l'attività di assistenza a favore dei reclusi tossicodipendenti, alcolisti e sieropositivi, svolta dai presidi, come da decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è stata fortemente ridotta per carenze finanziarie mentre perdura la crescita tra la popolazione carceraria della parte bisognosa di assistenza tanto che in alcuni istituti di pena essa rappresenta perfino il 60 per cento;

considerato che in Emilia-Romagna, a seguito della circolare n. 14286/97 del provveditorato all'amministrazione penitenziaria di Bologna, in molti istituti di pena della regione si sarebbe abbattuto il monte ore di assistenza ai detenuti del 40 per cento e con esso l'attività ambulatoriale, talchè all'istituto Sant'Anna di Modena l'attività dell'ambulatorio sarebbe stata ridotta del 40 per cento mentre nelle case di lavoro di Saliceto San Giuliano e Castelfranco Emilia, della provincia di Modena, l'assistenza, per un complesso di 50 persone recluse interessate, sarebbe limitata a sole 6 ore settimanali,

si chiede di sapere:

se siano note al Governo le gravi conseguenze indotte dai tagli alle risorse finanziarie per i presidi che operano nelle carceri italiane;

se non si ritenga urgente e doveroso intervenire fin dall'esercizio finanziario in corso, reperendo risorse aggiuntive per i presidi di assistenza ai reclusi tossicodipendenti, sieropositivi e alcolisti, utilizzando risparmi e residui di altri capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con, se necessaria, l'autorizzazione del Tesoro.

(4-05560)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto ispettivo in oggetto, si rappresenta che a causa della forte riduzione (50 per cento) operata dalla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 sugli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio n. 2120, si è reso necessario, per l'esercizio finanziario in corso, ridurre il monte ore del presidio per tossicodipendenti e sieropositivi.

Negli istituti della regione Emilia-Romagna tale riduzione è stata del 40 per cento.

La ripartizione dei finanziamenti disponibili è stata effettuata su parametri omogenei che hanno assunto, come riferimento base, il numero e la distribuzione dei detenuti tossicodipendenti fra gli istituti penitenziari della Regione e, quindi, dell'intero territorio nazionale.

Nel decorso esercizio finanziario non era stato necessario ridimensionare il monte ore attribuito per l'espletamento di tali attività perchè si erano potuti utilizzare i residui relativi agli esercizi precedenti.

Si evidenzia, peraltro, che la spesa sostenuta nell'esercizio 1996 è stata di lire 4.330.102.350 mentre la disponibilità per il corrente esercizio finanziario è di lire 3.500.000.000.

Il Ministero della sanità ha fornito elementi acquisiti dal commissariato del Governo della regione Emilia-Romagna, dai quali emergono le seguenti informazioni relative alla situazione del carcere di Modena aggiornate al 30 maggio 1997 comunicate dal responsabile del SERT di Modena. I detenuti tossicodipendenti reclusi nella casa circondariale di Modena sono ormai oltre il 50 per cento (larga presenza di extracomunitari). Quantunque ciò il presidio che vi opera, composto da medico, psicologo/criminologo, infermiere, ha visto ridotto il rapporto di lavoro per tagli finanziari, nella maniera di seguito riportata: medico da 42 ore settimanali, a 30 ore settimanali; infermiere da 49 ore settimanali, a 30 ore settimanali; psicologo, riduzione del 30 per cento sull'orario settimanale.

Dato più che inquietante è che in caso di assenza del medico, anche per un mese, non è possibile richiedere una sostituzione.

Nelle case di lavoro il monte ore del personale ivi operante è passato da 14 a 6 ore settimanali.

Per il resto si conferma che il provveditorato regionale Emilia-Romagna dell'Amministrazione penitenziaria con circolare n. 14286 del 27 marzo 1997 ha contenuto la presenza del personale presso i presidi per tossicodipendenti nelle carceri della Regione; al tempo stesso è doveroso segnalare che detta circolare era applicativa della circolare prot. n. 559057/14 toss. del 19 maggio 1997 del Ministero di grazia e giustizia che comunicava sia l'indirizzo sul contenimento delle spese sia i parametri per ogni istituto di pena.

Lo stesso provveditorato regionale ha comunicato che, a fronte di segnalazioni, con circolare n. 23065 del 26 maggio 1997 ha riequilibrato, a livello regionale, la distribuzione di risorse finalizzate al personale dei presidi in parola a favore del carcere di Modena quant'anche con l'andare del tempo la presenza media di detenuti sia passata da 350/400 unità nel 1996 a 300/320 nel 1997.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

LARIZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni comuni – in applicazione della circolare del Ministero di grazia e giustizia del 18 marzo 1992, n. 1/50/F.G./11 (87) 1075, avente per oggetto: circolare del Ministero di grazia e giustizia del 25 marzo 1988, in tema di pluralità di prenomi – danno una interpretazione restrittiva causando non pochi disagi ai cittadini interessati;

che tra questi comuni viene segnalato, a titolo di esempio, il comune di La Loggia (Torino) che ha invitato i cittadini residenti nel comune stesso e registrati all'anagrafe comunale con nome di battesimo plurimo a ridurlo anagraficamente al primo;

che la decisione dell'amministratore del comune di La Loggia, come quella di altre amministrazioni, ha come conseguenza sia la rinuncia al nome completo sui documenti, sia il disagio delle lungaggini burocratiche e delle spese per il cambiamento di tutti i documenti (anagrafici, di identità, patente, passaporto, codice fiscale),

si chiede di sapere se si intenda intervenire con urgenza per fornire una interpretazione autentica delle norme vigenti ponendo così fine al crescente disagio dei cittadini interessati da questi provvedimenti ingiusti e onerosi.

(4-01877)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il senatore Larizza, con l'interrogazione in oggetto, sulla premessa che alcuni comuni, tra cui quello di La Loggia (Torino), danno una interpretazione restrittiva alle circolari ministeriali emanate in tema di indicazione dei prenomi nei certificati anagrafici e non indicano il nome completo dei cittadini in tali certificati, provocando ingiustamente disagi e spese a carico degli interessati, ha chiesto di sapere se il Ministro di grazia e giustizia intenda intervenire con una interpretazione autentica delle norme vigenti per eliminare disagi e gli oneri sopra indicati.

Al riguardo si fa presente che con le circolari richiamate dall'onorevole interrogante è stato espresso agli ufficiali dello stato civile l'avviso che, nei certificati rilasciati a richiesta degli interessati, diversi dall'estretto integrale, andasse indicato un solo prenome indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse composto da uno solo o da più elementi onomastici. Ciò ha dato luogo ad inconvenienti di carattere pratico ed a conseguenti disagi, specie nei casi in cui i cittadini sono abitualmente indentificati con un doppio o triplo prenome e il nome composto viene riportato in documenti e certificati diversi da quelli anagrafici e nelle anagrafi diverse da quelle comunali.

Per evitare le ripercussioni negative di cui sopra, diffuse a vari livelli, questa amministrazione ha deciso di rivedere il proprio precedente orientamento ed ha predisposto in data 5 maggio 1995 una bozza di circolare ai sensi della quale la persona che lo richiede dovrebbe essere identificata nei certificati dello stato civile con tutti gli elementi che compongono sia il prenome che il cognome. In ordine a tale circolare sono mancati il consenso in sede di concerto del Ministero dell'interno,

cointeressato alla gestione dei servizi demografici degli enti locali, e l'adesione in sede consultiva del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, in particolare, nel parere espresso in data 21 novembre 1996, ha ritenuto che, in attesa di una modifica legislativa, non apparisse opportuno apportare modifiche, sia con atti regolamentari che con semplici istruzioni, alla prassi consolidata nella materia. Pertanto è stata abbandonata l'idea di un nuovo intervento ministeriale sulla questione con atti amministrativi. Nelle more però alcuni comuni, tra cui quello di La Loggia (Torino), hanno depennato dagli atti anagrafici i nomi dei cittadini aggiunti al primo che sono stati loro imposti al momento della formazione dell'atto di nascita.

I problemi che ciò provoca per i diretti interessati, qualora essi siano identificati in parte dei documenti che li riguardano con un nome, possono essere comunque attenuati in sede amministrativa dal rilascio da parte degli uffici comunali di un certificato di identità onomastica o di omonimia in cui si dà atto che la persona indicata con un prenome composto e quella indicata soltanto con il primo di tali prenomi è la stessa persona fisica.

Al di fuori di tale ipotesi, l'unica alternativa concessa a che non si accetti la situazione venutasi a determinare è costituita dall'eventuale ricorso al giudice competente per provocare una verifica in sede giurisdizionale della legittimità dell'operato della pubblica amministrazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

---

LAURO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -  
Premesso:

che in data 21 giugno 1996 è stata richiesta la ripresa di un confronto tra le parti sulla vertenza Avino-Cavi di Bacoli;

che tale confronto non è mai avvenuto;

che la GEPI in più occasioni dichiarò di non poter promuovere alcuna iniziativa diretta per esigenze di compatibilità con la normativa di legge vigente all'epoca;

che la stessa GEPI si impegnò comunque a ricercare soluzioni produttive che rilanciassero lo stabilimento flegreo;

che ad oggi ancora nulla è stato fatto, nonostante all'epoca della dichiarazione del fallimento l'azienda avesse una considerevole dotazione di commesse Telecom,

l'interrogante chiede di sapere che cosa si intenda fare per sbloccare tale situazione anche valutando l'ipotesi di un intervento, post-fallimento, della GEPI stessa.

(4-01733)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Avino spa operava nel settore cavi, soprattutto per la telefonia. Il suo prodotto principale era un cavo di grosse dimensioni che fino all'inizio degli anni '90 era impiegato in maniera massiccia dalla SIP per la costruzione di dorsali telefoniche.

Successivamente si è avuto un crollo di richieste dovuto sia al sostanziale completamento delle linee principali del Paese, sia all'utilizzo sempre maggiore delle fibre ottiche. Ciò ha determinato la crisi della Avino ed il successivo fallimento.

Le commesse Telecom citate nel testo dell'interrogazione potevano coprire solo una parte della capacità produttiva e per un periodo breve; pertanto, erano insufficienti per costruire la base di un rilancio.

La Gepi si è attivata per cercare imprenditori che potessero essere interessati a riavviare l'attività produttiva, ma finora senza esito positivo.

Infatti lo stabilimento della Avino non costituisce un complesso molto richiesto, essendo dotato di macchinari in gran parte finalizzati alla produzione di un cavo che, come sopra detto, non è più sul mercato. Riavviare l'attività comporta quindi una massiccia riconversione, con installazione di macchine per realizzare cavi rispondenti alle attuali esigenze del mercato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(18 settembre 1997)

---

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze.* – Premesso:

che si susseguono, in Monte di Procida (Napoli), le proteste delle 400 studentesse dell'istituto magistrale «Virgilio», che sollecitano il trasferimento nella nuova sede di via Pedecone;

che tale trasferimento viene rinviato per una asserita differenza del canone di fitto tra la richiesta del proprietario dell'immobile e la valutazione dell'ufficio tecnico erariale;

che la situazione di tensione ha ricadute negative sull'attività didattica,

l'interrogante chiede di sapere:

le reali motivazioni per le quali non sia stata ancora concretizzata la sistemazione dell'istituto magistrale «Virgilio» di Monte di Procida presso la sede di via Pedecone;

se risponda al vero che l'ufficio tecnico erariale ha valutato il canone di fitto dell'immobile due milioni in meno della richiesta della proprietà;

se nella valutazione sia stato tenuto conto della valenza turistica – e quindi del maggior costo della locazione degli immobili – del comune di Monte di Procida.

(4-04283)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministero delle finanze, si fa presente che la questione rappresentata è stata positivamente risolta.

Infatti, in data 5 maggio 1997 il sindaco del comune di Procida ha comunicato che l'istituto magistrale funzionante in Procida sezione staccata di analogo istituto di Pozzuoli è stato trasferito nella nuova sede di Via Pedecone e dalla data del 14 marzo 1997 le lezioni sono regolarmente iniziate.

Per ciò che concerne il canone di locazione del fabbricato, la Direzione generale dei servizi tecnici del Ministero delle finanze ha precisato che in sede di esame della delibera della giunta di Monte Procida n. 197 del 28 giugno 1996 il CORECO ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Sulla base di precedenti valutazioni afferenti a cespiti comparabili, attesa l'impossibilità di reperire altri fabbricati nella zona da destinare a scuola, l'ufficio tecnico ha stimato che il canone di locazione attribuibile a detto immobile fosse di lire 6.000.000 e non 8.000.000 come deliberato dal comune.

Successivamente il comune di Procida ha chiesto che nella determinazione di detto canone fosse tenuta anche in considerazione la ulteriore consistenza, da locare, del lastrico solare da utilizzare per l'installazione del laboratorio cliometrico.

Per tale maggiore consistenza il succitato ufficio tecnico ha determinato un canone di locazione di lire 500.000 anche in considerazione dell'impatto funzionale dato all'immobile dall'annessione della stessa terrazza.

Sulla base di tale parere il comune di Procida in data 8 marzo 1997 ha definito la locazione del fabbricato per un canone mensile di lire 6.500.000 stipulando il relativo contratto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

LAURO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in tutta l'area dei campi flegrei, in special modo nelle zone di Monte di Procida, Quarto, Marano e Pozzuoli, il segnale

Telecom Italia Mobile non è sufficiente alla completa copertura della zona;

che tale situazione compromette il lavoro di centinaia di possessori di telefonini operanti nella zona sopra indicata,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le problematiche inerenti il problema di copertura territoriale del segnale Telecom;

se si stia provvedendo e in che modo per risolvere il problema.

(4-04694)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 aprile 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 75,2 per cento del territorio e del 96,4 per cento della popolazione, mentre la rete GSM (tecnica numerica) raggiungeva il 67,7 per cento del territorio ed il 94,5 per cento della popolazione: da parte sua la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva al maggio 1997 la percentuale del 63 per cento del territorio nazionale e dell'89 per cento della popolazione: ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso, la concessionaria TIM nel significare che entro la fine del 1997 verranno attivate le stazioni radio – base di Monte di Procida e Bacoli – che forniranno la copertura ai rispettivi comuni – ha comunicato di non avere in programma ulteriori interventi nel corso di quest'anno nei comuni di Quarto, Marano di Napoli e Pozzuoli.

La concessionaria OPI, da parte sua, nel precisare che le località di Marano e Pozzuoli sono già servite dalla propria rete, ha assicurato che nel proprio programma di lavori per il 1997, sono previsti interventi a Monte di Procida e Quarto.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nell'ambito della città di Marano di Napoli è ubicato l'istituto magistrale «Carlo Levi»;

che attualmente la sua popolazione di allievi risulta di circa 1.100 unità;

che il suddetto istituto «Carlo Levi» serve il 26° distretto scolastico che abbraccia i comprensori di Giugliano, Marano di Napoli, Calvizzano, Melito, Mugnano, Villaricca;

che dal 1978 all'anno scolastico 1994-1995 la sua sede centrale era ubicata in via provvisoria in alcuni piani di un edificio per civile abitazione sito in viale Duca d'Aosta a Marano, mentre la sede succursale era ed è tuttora ubicata nella struttura di un ex macello;

che nell'anno scolastico 1994-1995 la sede centrale è stata spostata, sempre in via provvisoria, nel nuovo edificio scolastico destinato alla scuola media statale «Socrate» sempre a Marano;

che alla fine dell'anno scolastico 1994-1995 la sede centrale dell'istituto «Carlo Levi» è stata spostata, ancora in via provvisoria, al piano terreno di un edificio, sempre per civile abitazione, sito al Poggio Vallesana, sempre a Marano, con tutti i disagi causati da un simile adattamento;

che da molti anni sono sospesi i lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico destinato a sede definitiva dell'istituto magistrale «Carlo Levi»;

che dai primi mesi del 1997 la suddetta struttura in costruzione è stata presa in carico dalla provincia di Napoli;

che tutte le localizzazioni finora prescelte non possono che definirsi meri adattamenti di strutture non nate per un uso scolastico e quindi con ripercussioni notevoli sull'attività formativa degli allievi (manca da sempre la struttura della palestra),

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire finalmente una sede consona al liceo magistrale «Carlo Levi»;

quali siano i motivi che hanno portato al fermo pluriennale dei lavori di costruzione della nuova sede;

quali passi intenda perseguire, in tempi brevissimi, la provincia di Napoli per arrivare al completamento della nuova sede.

(4-06637)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e premesso che la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Questo Ministero con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, ha autorizzato il comune di Marano a devolvere parte di un mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti in data 1° luglio 1987 per la costruzione di una scuola elementare e non utilizzato, a favore dei lavori di completamento dell'istituto magistrale «Levi» per un ammontare di lire 2.600.000.000.

Il 9 gennaio 1997 il comune medesimo, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che trasferisce alle amministrazioni provinciali la competenza sugli istituti superiori, ha espresso l'intenzione di

destinare i predetti fondi ancora non utilizzati alla realizzazione di una scuola media.

Con una nota del 18 febbraio 1997 questa amministrazione ha comunicato all'ente locale l'impossibilità di adottare il provvedimento devolutorio richiesto in quanto il 31 dicembre 1996 era scaduto il termine previsto dall'articolo 2 della legge n. 43 del 1996, che consentiva tali operazioni.

Si fa presente infine che con il decreto delegato 4 luglio 1997 su richiesta dell'amministrazione interessata, questo Ministero ha autorizzato la riapprovazione del progetto per i lavori di completamento dell'Istituto magistrale «Carlo Levi» di Marano (NA).

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, FOLLONI, DEL TURCO, CUSIMANO, PORCARI, SPECCHIA, PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PALOMBO, CURTO, CAMPUS, MANTICA, DEMASI, DE CORATO, BASINI, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, TURINI, VALENTINO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERRA, RIZZI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, VERTONE GRIMALDI, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, SILIQUINI, TAROLLI, ZANOLETTI, CIMMINO, COSTA, CALLEGARO, CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta agli interroganti, un sedicente Paolo G. Parovel, asseritamente domiciliato presso lo studio di un certo avvocato Mocnik in via XXX Ottobre 13 a Trieste, ha inviato un esposto datato 4 febbraio 1997 ad un non nominativamente indicato «Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma», al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia (per conoscenza), al Mini-

stro degli affari esteri (per conoscenza), alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale partigiani italiani, oltre che a diverse autorità slovene e croate indicate rispettivamente in lingua slovena e croata (presumibilmente individuabili nei rispettivi Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia e nei rispettivi comitati «antifascisti»);

che con detto esposto il sedicente Parovel richiede una specifica «indagine» al Consiglio superiore della magistratura, con esplicito riferimento alla istruttoria in corso condotta dal pubblico ministero presso il tribunale di Roma dottor Giuseppe Pititto, la quale – volta ad identificare gli autori del genocidio e dei massacri condotti contro le popolazioni italiane delle regioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, posti in essere da criminali sloveni, croati, serbi e di ogni altra espressione della peggiore «macedonia» balcanica, oltre che da criminali italiani che collaborarono con i criminali del 9° *Corpus* di armata titino – ha fino ad ora condotto alla richiesta del detto pubblico ministero di rinvio a giudizio dinanzi alla corte di assise di Roma delle prime tre persone per le quali sono state acquisite prove sicure di omicidi plurimi e di inimmaginabili nefandezze (Ivan Motika, Oskar Piskulic e Avjanka Margetic);

che l'esponente qualifica come «combattenti partigiani» i suddetti assassini e con espressione non solamente riduttiva ma bensì oltraggiosa qualifica i fatti oggetto di indagine da parte del pubblico ministero Pititto come «fatti cosiddetti delle foibe»;

che il sedicente Parovel fa riferimento ad un suo precedente esposto (del quale gli interroganti non hanno conoscenza) del marzo 1996 e con il quale già allora l'esponente, come ora lo stesso testualmente si esprime, avanzava nei confronti del pubblico ministero dottor Pititto «richiesta di accertamenti disciplinari e giudiziari sulla sussistenza dei reati di diffusione e pubblicazione di notizie segrete dell'indagine preliminare, frode processuale, falsa testimonianza, violazione della legge n. 117 del 1982 sulle associazioni segrete, nonchè denuncia per i reati di diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, simulazione di reato, vilipendio delle forze armate della liberazione, turbativa di relazione con governi esteri, violazione della legge n. 205 del 1993 sulla discriminazione razziale, etnica e nazionale, delitto di genocidio, con contestuale richiesta di ricognizione legale di asserite fosse comuni (le cosiddette foibe di Basovizza e Monrupino, presso Trieste, sino ad ora sottratte alle indagini)»;

che è evidente il contenuto delirante dell'esposto oltre che il profilo delirante dell'esponente;

che è anche di tutta evidenza lo scopo strumentale dell'esponente il quale tenta di sottrarre all'accertamento giudiziario gli assassini e le nefandezze da questi commesse;

che è intollerabile l'oscena spudoratezza dell'esponente il quale pone in contestazione anche l'esistenza delle fosse comuni delle foibe di Basovizza e Monrupino (dichiarate ambedue monumenti nazionali) dove è notorio che i corpi di italiani (fascisti, antifascisti, comunisti, cattolici, liberali, laici, religiosi, donne, bambini) raggiunsero il volume di più di 2.500 metri cubi;

che palesemente l'esponente (del quale non è nota la cittadinanza e, se straniero, non è noto il titolo di legittimazione e le ragioni della sua presenza sul territorio nazionale italiano), rendendosi strumento di un ben preciso disegno politico straniero palesemente rivolto a mantenere ancora nascoste dopo più di 50 anni le stragi, e a proteggere gli assassini, appunto strumentalmente si rivolge anche ad autorità straniere, con ciò gravemente interferendo non soltanto sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma altresì interferendo nei confronti della sovranità dello Stato italiano;

che il sedicente Parovel nella sua oscena strumentalizzazione tenta di coinvolgere, a beneficio dei suoi scopi illeciti, l'Associazione nazionale partigiani italiani, le forze armate della Liberazione e tutti quegli onesti combattenti che presero parte attiva alla resistenza nazionale, tentando di confondere con questi - per poterli ancora proteggere - laide figure di assassini che nulla possono avere avuto a che fare con la lotta partigiana se non, diversamente, infangandone l'azione e la memoria storica;

che il delirante esponente contesta anche quella che è in Italia la libertà di stampa;

che il delirante esponente, il quale si qualifica «giornalista e studioso specializzato», ancora calunniosamente accusa il pubblico ministero dottor Pititto di aver rilasciato «pubbliche dichiarazioni violentemente colpevoliste», rendendo anche noti gli «sviluppi delle indagini» e gli «atti processuali»;

che il sedicente «giornalista e studioso specializzato» (di che cosa non è dato conoscere), facendo mostra di conoscere (illecitamente) gli atti processuali, sindaca sorprendentemente anche il lavoro e le valutazioni del pubblico ministero dottor Pititto, affermando che «l'impianto accusatorio del pubblico ministero è costruito inserendo testimonianze per sentito dire o per supposizione in una cornice probatoria di falsificazione grossolana e faziosa di eventi storici, ricavata senza verifiche da fonti di mera e notoria propaganda politica di parte che hanno contemporaneamente fornito testimoni e tesi accusatorie»;

che, in un crescendo delirante e calunniatorio, l'esponente non soltanto accusa il pubblico ministero dottor Pititto di aver «eluso sistematicamente le pur accessibili, note ed autorevoli fonti di informazione e testimonianze contrarie» (però quali esse siano il calunniatorio non dice!), ma calunnia esplicitamente anche il procuratore generale e il tribunale del riesame di Roma per quanto da questo motivatamente esposto nella ordinanza del 4 luglio 1996;

che il detto calunniatore, gettando la maschera e palesando il reale scopo del suo esposto, osa attribuire le nefandezze sulle quali indaga il pubblico ministero dottor Pititto alle autorità italiane in Istria, Fiume e Dalmazia dal 1943 al 1945, con ciò raggiungendo uno sconcerante miscuglio di tragedia e di farsa;

che è noto che il pubblico ministero dottor Pititto indaga anche con riguardo a responsabilità imputabili a cittadini italiani che si resero concorrenti negli omicidi anche di donne e bambini, mentre il sedicente Parovel vorrebbe che «gli uccisi furono nella quasi totalità membri del

nazionalismo italiano, del fascismo e/o del collaborazionismo»: come se, a tutto ammettere, uccidere queste persone non costituisse reato di omicidio plurimo e pluriaggravato;

che l'esponente si dilunga poi (egli è uno «studioso»...) in sue personali valutazioni storiche, sociali e politiche circa le popolazioni e i territori italiani al confine orientale, per concludere infine con l'accusare il pubblico ministero dottor Pititto di «strumentalizzazione» e «speculazione politica» della indagine;

che, al contrario, lo scrupolo del pubblico ministero nelle indagini si è spinto fino al punto di ricercare prove non soltanto presso gli archivi dell'ONU, ma anche presso gli archivi statali di Belgrado e presso gli archivi dell'Istituto «A. Gramsci» di Roma;

che il delirante esponente non ha mancato di coinvolgere nelle sue accuse anche imprecisati «forti poteri trasversali» (non mancando l'occasione di coinvolgere nel suo delirio anche la solita Loggia P2 che avrebbe promosso, organizzato e «pilotato» il processo con la ovvia e diretta corresponsabilità del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto);

che con la necessaria, ma falsa e penosa, dichiarazione di voler tutelare «l'indipendenza della magistratura» italiana in realtà il detto Parovel cerca di intimidire, calunniandolo, il pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto;

che nei confronti degli indagati (che essi siano «anziani» non costituisce esimente dalle responsabilità penali) sono state poste in essere da parte del pubblico ministero dottor Pititto tutte le garanzie processuali;

che, contrariamente a quanto sostiene in modo davvero ridicolo l'esponente, nessuna disponibilità a collaborare nelle indagini vi era e vi è da parte delle «magistrature slovena e croata» e ciò per ben intuibili ragioni;

che la necessità di effettuare sopralluoghi nelle località degli «asseriti crimini» è questione che riguarda le esigenze ed il metodo della indagine, unicamente rimessi alla valutazione del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto;

che, peraltro, le dette «località», contrariamente a quanto falsamente afferma il sedicente Parovel, non sono in alcun modo «accessibili» nè «direttamente», nè (e ancor meno) «con la mediazione della giustizia slovena e croata»;

che l'esponente addirittura contesta le valutazioni tecnico-giuridiche di genocidio formulate dal pubblico ministero dottor Pititto mostrandosi così «studioso» anche di cose giuridiche;

che, rivolgendosi direttamente al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il sedicente Parovel tenta di subornarlo e intimidirlo affinché questi non accolga la richiesta del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto di rinvio a giudizio dinanzi la corte di assise di Roma dei primi tre indagati sopraindicati;

che, sempre a scopo intimidatorio e di insabbiamento dell'indagine, il sedicente Parovel sollecita una «inchiesta urgente» al Consiglio superiore della magistratura (su cosa non viene precisato),

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, di conoscere:

quali provvedimenti ritengano di adottare – previa identificazione e generalizzazione del sedicente Paolo G. Parovel e del non meglio conosciuto avvocato Mocnik – ai fini di ogni necessaria iniziativa a tutela della dignità dello Stato italiano, della indipendenza della magistratura italiana e della serenità del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto nello svolgimento del suo gravoso e delicato compito di indagine;

quali provvedimenti ritengano di adottare per prevenire, nei modi consentiti dalla legge, ulteriori aggressioni e insulti nei confronti dello Stato italiano e dei suoi organi e per garantire serenità ed autonomia al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere sulle richieste del pubblico ministero;

quali misure il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati intendano porre in essere a tutela almeno della memoria e del ricordo delle migliaia di cittadini italiani trucidati da criminali sloveni, croati e di altre nazionalità che ora, uscendo dalle nebbie della storia e dal ricatto politico, cominciano ad essere individuati;

se risultino iniziative adottate da parte del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma (procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, che è funzionalmente competente) nei confronti del detto Paolo G. Parovel, autore di così insoliti e gravi reati di calunnia e di diffamazione pluriaggravata in danno di un magistrato della procura della Repubblica di Roma;

se risulti in particolare, che le autorità italiane (Ministro di grazia e giustizia, Ministro degli affari esteri, Consiglio superiore della magistratura, giudice per le indagini preliminari) cui si è rivolto il detto Parovel, abbiano, in presenza di un così grave reato di calunnia, trasmesso – come la legge penale impone – l'esposto del Parovel alla competente autorità giudiziaria per il necessario procedimento penale per il reato di calunnia aggravata a carico del detto Parovel, in danno del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto.

(4-04499)

(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni rispettivamente inviate dal presidente della Corte d'appello di Roma e dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e dalla documentazione trasmessa non emergono elementi suscettibili di assumere rilievo disciplinare a carico di magistrati, risultando dall'informativa che «l'esposto 4 febbraio 1997 a firma del sedicente Paolo G. Parovel, cui fa riferimento l'interrogazione in oggetto, ... veniva registrato al n. 295 del 1997 R.G. Mod. 45» presso la Procura della Repubblica del tribunale di Perugia cui era stato trasmesso *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, in quanto da esso non emergevano ipotesi di reato». Il giudice per le indagini preliminari di Roma del procedimento n. 1226 del 1997 GIP a

carico di Motika Ivan e altri ha escluso che l'esposto in questione fosse allegato agli atti del procedimento pervenuto alla sua cancelleria il 14 febbraio 1997 con richiesta di rinvio a giudizio.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

---

MANCA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 18 marzo 1997 il provveditorato agli studi di Lecce ha determinato con nota protocollo n. 2293/B14 divisione I sezione 2<sup>a</sup> la soppressione, a decorrere dal prossimo anno, dei plessi elementari delle frazioni di Chiesanuova e di San Simone del comune di Sannicola;

che la giunta comunale del comune di Sannicola ha rigettato, con apposita delibera, in data 27 marzo 1997, la determinazione del provveditorato agli studi di cui sopra;

considerato:

che la presenza dei due plessi nelle due frazioni sopra citate costituisce un valido punto di riferimento culturale e sociale, le cui strutture favoriscono momenti di aggregazione e di socializzazione tra utenti diversi (minori, adulti, anziani);

che i plessi sopra descritti consentono la frequenza costante degli scolari evitando il fenomeno dell'evasione scolastica;

che la stessa ubicazione dei plessi dà la possibilità ai genitori degli alunni di partecipare attivamente alla vita scolastica dei loro figli programmando iniziative che coinvolgono l'intera comunità;

che a tutt'oggi vi sono, inoltre, serie difficoltà nel provvedere al trasporto degli alunni dalle frazioni al capoluogo, aggravate dal fatto che l'unico scuolabus non risulta essere in condizioni tali da garantire l'efficienza del servizio,

si chiede di conoscere se, alla luce delle precedenti considerazioni, non si ritenga, invece, opportuno che il provveditorato agli studi di Lecce sospenda il provvedimento in questione, nel rispetto della volontà degli alunni, dei genitori e dell'intera comunità interessata.

(4-05468)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il Provveditore agli studi di Lecce ha disposto la soppressione graduale dei plessi di scuola elementare delle frazioni di Chiesanuova e S. Simone nel Comune di Sannicola, partendo dalle prime classi alle quali erano rispettivamente iscritti 8 e 12 bambini.

Tale provvedimento è stato adottato ai sensi di quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 176 del 1997 che indicava i due plessi in parola tra quelli della provincia di Lecce sottodimensionati in quanto costituiti da meno di sei classi.

I medesimi risultavano anche al 2° e 4° posto dell'elenco delle scuole con minore popolazione scolastica: a Chiesanuova infatti sono stati iscritti 32 alunni (10 in II classe, 6 in III, 8 in IV ed 8 in V) ed a S. Simone 38 (12 in II, 6 in III, 9 in IV ed 11 in V).

In accordo con il direttore didattico competente nell'anno 1997-1998 i due plessi suddetti continueranno a funzionare limitatamente alla III, IV e V classe; per la I e la II gli allievi si recheranno nella scuola del capoluogo, distante meno di 2 chilometri di strada facilmente percorribile.

Il servizio di trasporto è già funzionante nelle due località per gli studenti che frequentano la scuola media di Sannicola: quindi organizzando opportunamente le corse dello scuolabus o creando un consorzio tra i comuni vicini si potrebbe risolvere anche la dichiarata impossibilità finanziaria ad acquistare un nuovo mezzo di trasporto.

Si fa presente, infine, che il TAR di Lecce nell'udienza del 9 luglio 1997 ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento di soppressione impugnato dal sindaco di Sannicola con apposito ricorso giurisdizionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

MANIERI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che il comune di Nardò è il più grande per territorio e per abitanti della provincia di Lecce dopo il capoluogo;

che nel centro urbano funzionano due uffici postali, Nardò centro e Nardò succursale 1, e nelle frazioni funzionano due altri uffici postali, quello nella frazione di Santa Maria al Bagno (località turistica che nel periodo estivo conta con le località limitrofe fino a 50.000 abitanti) e quello nella frazione di Villaggio Boncore, anch'esso in località turistica con livello di utenza molto alto;

che l'agenzia Nardò centro sino al 30 giugno 1997 ha sempre assicurato il funzionamento dei suoi sportelli anche nelle ore pomeridiane sia in periodo invernale che in quello estivo erogando tutti i propri servizi;

che dal 1° luglio 1997 l'Ente poste ha soppresso il turno pomeridiano dell'agenzia di Nardò centro;

considerato che la soppressione del servizio ha provocato proteste vivaci della popolazione, delle forze politiche e dello stesso consiglio comunale per le difficoltà arrecate ai cittadini, agli operatori pubblici e privati, ai turisti;

considerato altresì che la decisione assunta dall'Ente poste si pone in contrasto con le disposizioni di legge, in particolare della legge Bassanini, che prevedono un generalizzato miglioramento della qualità e quantità dei servizi pubblici a disposizione del cittadino,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni della soppressione del servizio pomeridiano nei mesi estivi di luglio e agosto e quali misure si intenda adottare per non determinare disagi nella popolazione di Nardò per la brusca, immotivata e insostenibile soppressione di un servizio essenziale, date le dimensioni del comune di Nardò.

(4-07130)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante con l'atto parlamentare in esame - ha comunicato che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso le agenzie postali operanti nell'ambito della filiale di Lecce, ed in particolare presso l'ufficio di Nardò Centro, è stata determinata dalla necessità di garantire un periodo di ferie estive a tutto il personale dipendente.

Il piano per la chiusura pomeridiana di alcune agenzie, secondo una turnazione studiata in modo da limitare al massimo i disagi per l'utenza, è stato preventivamente comunicato e pubblicizzato anche mediante l'affissione di cartelli esplicativi nelle sedi delle agenzie postali, sottolineandone il carattere di provvisorietà.

Con effetto dal 1° agosto 1997, ha concluso l'ente, il turno pomeridiano presso l'agenzia in parola è stato ripristinato.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(22 settembre 1997)

MANTICA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Preso atto:

che gli uffici postali hanno ampie disponibilità di marche per patenti;

che con circolare provinciale (per Roma a firma del ragioniere Jadicco della direzione provinciale dell'Ente poste) viene differita la vendita delle marche per patenti all'ultima settimana di febbraio;

delle difficoltà di reperire dette marche per patenti presso le tabaccherie con rinvii di due o tre giorni per difficoltà di approvvigionamento,

l'interrogante chiede di conoscere i criteri e la logica secondo cui l'Ente poste non è autorizzato alla vendita delle predette marche per patenti per tutto il periodo consentito (1° gennaio-28 febbraio).

(4-04301)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante con l'atto parlamentare in esame – ha comunicato che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state stipulate, in data 17 e 23 marzo 1995, due convenzioni rispettivamente con il Ministero delle finanze e con la regione Sicilia, con le quali è stato stabilito che l'ente assume veste di distributore primario di valori bollati in genere e di rivenditore secondario di marche per patenti e per passaporti.

Tali convenzioni prevedono la consegna all'ente stesso di un quantitativo di marche per patenti prefissato, necessario sia alla distribuzione primaria per poi essere vendute ai rivenditori secondari tramite 1.900 agenzie postali dotate di adeguate misure di sicurezza, e sia alla vendita diretta, per mezzo delle circa 14.500 agenzie di base esistenti.

Pertanto, le agenzie postali abilitate alla distribuzione possono vendere marche per patenti soltanto ai rivenditori secondari, mentre le agenzie di base hanno in dotazione, per la vendita diretta al pubblico, una quantità di marche calcolata sulla base delle vendite effettuate gli anni precedenti.

Ciò premesso, il predetto ente ha precisato che il Poligrafico ha iniziato solo il 27 gennaio 1997 la consegna della fornitura – stabilita per l'anno 1997 in 28 milioni di marche, di cui 26 milioni da distribuire ai tabaccai e 2 milioni per le proprie agenzie – operazione che si è conclusa il 26 febbraio.

Tale circostanza ha determinato il ritardato avvio del servizio di distribuzione, che, pertanto, sulla base della circolare indicata dall'onorevole interrogante, è stato iniziato a partire dal 18 febbraio.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(19 settembre 1997)

---

MARINO, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 665 del 1979, tra le altre disposizioni, prevede la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge n. 285 del 1977, sull'occupazione giovanile, e all'articolo 26-ter, comma 1, stabilì che i giovani, impegnati nei progetti, dovevano sostenere, alla scadenza, degli esami di idoneità per essere immessi nei ruoli delle pubbliche amministrazioni nelle quali operavano;

che il quinto comma del citato articolo 26-ter stabilì che nei decreti, che avrebbe dovuto emanare entro 15 giorni il Ministro per la funzione pubblica, si doveva disciplinare l'ammissione all'esame di idoneità anche degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla «carriera immediatamente inferiore» a quella

per la quale veniva indetto l'esame, semprechè in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso;

che all'articolo 26-*septies* venne affermato che le disposizioni contenute nell'articolo 26-*ter* avevano valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che avrebbero dovuto disciplinare l'istituzione di graduatorie uniche regionali;

che la regione Campania, con legge n. 75 del 1980, provvide alla suddetta disciplina e la giunta regionale, con deliberazione n. 4109 del 15 maggio 1981, chiese parziale attuazione alla legge stessa stabilendo i criteri degli esami di idoneità per tutti gli interessati;

che solo il 2 aprile 1984 venne pubblicato il bando di concorso sul bollettino ufficiale della regione Campania per cui furono ammessi a partecipare agli esami tutti i dipendenti in servizio fino all'aprile 1994, compresi quelli con titolo di studio necessario alla data del 15 maggio 1981 e non alla data di approvazione della legge citata;

che nel 1990 la giunta municipale di Benevento con delibera n. 1026 e con i poteri del consiglio inquadrò propri dipendenti idonei nei nuovi livelli immediatamente superiori, tranne i dipendenti del quarto livello che furono inquadrati invece nel sesto livello;

che in data 23 maggio 1996, due giorni prima della dichiarazione di scioglimento del consiglio comunale, la giunta municipale di Benevento ha adottato una deliberazione che ha tentato di sanare tutta la vicenda; ha cioè deliberato l'immissione nei ruoli organici di tutto il personale che aveva partecipato al concorso bandito dalla regione: quelli in regola con i titoli, quelli che non avevano il titolo di studio alla data del 15 maggio 1981 e quelli che hanno avuto la promozione a due livelli superiori,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che alcuni dipendenti del comune di Benevento, il quale successivamente ha dichiarato il proprio dissesto finanziario, furono ammessi agli esami di idoneità pur non essendo in possesso, alla data del 15 maggio 1981, del titolo di studio richiesto;

se risponda al vero che casi analoghi si siano verificati in altri enti locali nella Campania e con quali motivazione giuridiche gli organi deputati a controlli non ritennero di negare il «visto» ad atti palesemente adottati in violazione delle leggi vigenti.

(4-02287)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Dagli elementi acquisiti non risulta si siano verificati nelle altre province della Campania casi analoghi a quelli riguardanti il comune di Benevento.

In merito a quest'ultimo ente, si è appreso che i dipendenti ammessi al concorso regionale previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 33 del 1980 presentarono i titoli di studio posseduti direttamente alla regione Campania, che gestiva il concorso stesso.

La deliberazione n. 1026 del 23 marzo 1990 – con la quale il comune di Benevento provvedeva all'inquadramento nelle qualifiche supe-

riori del personale interno che aveva partecipato con esito favorevole agli esami di idoneità riservati ai dipendenti assunti ai sensi della legge n. 288 del 1977, - dopo essere stata annullata dal CO.RE.CO, veniva a riacquisire validità a seguito della sentenza n. 125, in data 7 febbraio 1995, del TAR della Campania, che, divenuta definitiva, vanificava l'atto soppressivo dell'organo di controllo.

Successivamente, il comune di Benevento ha sottoposto all'esame della commissione centrale per gli organici degli enti locali la deliberazione n. 1237 del 23 maggio 1996, con cui era stata disposta la definitiva immissione in ruolo del personale interessato che si trovava in servizio a quella data.

La commissione centrale per gli organici degli enti locali, con decisione del 5 marzo 1997, ha preso atto della deliberazione, precisando che «al fine dell'inquadramento del personale in questione occorre fare riferimento alle qualifiche con cui gli interessati risultano vincitori nel concorso unico regionale, ad eccezione dei dipendenti investiti dalla sentenza del TAR» (per i quali ultimi si dispone secondo quanto deciso dal Tribunale amministrativo).

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(16 settembre 1997)

---

MIGNONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che Panevino è un'operosa frazione del comune di Tursi (Matera) di 650 abitanti, che diventano oltre 1000 durante la stagione di lavorazione dei prodotti agricoli e molti di più nel periodo estivo per un flusso turistico diretto alla costiera jonica ed al santuario di Maria Santissima di Anglona-Tursi;

che la contrada è sede di una delegazione comunale, di una scuola elementare, di una sezione elettorale, oltre che di cinque grosse cooperative ortofrutticole, di uno stabilimento di prodotti alimentari e di una rinomata struttura ricettiva;

che la borgata è, inoltre, attraversata da due strade intensamente trafficate: la statale Sinnica e la provinciale Policoro-Tursi;

che attualmente si avverte da parte dei residenti un notevole disagio per la mancanza di un ufficio postale nella propria contrada,

si chiede di sapere se non si intenda attivare nella frazione Panevino del comune di Tursi un ufficio postale nell'intento di avvicinare un servizio primario ai cittadini.

(4-03270)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che la clientela postale della località di Panevino gravita in un comprensorio in

cui operano le agenzie postali di Tursi centro, Tursi succ. 1 e Caprarico.

Ciò premesso l'Ente ha informato che la filiale di Matera, appena ricevuta la richiesta di apertura di un nuovo sportello in località Panevino da parte delle autorità comunali, ha esperito una indagine conoscitiva tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti per l'apertura di nuovi uffici postali (densità demografica, distanza degli uffici vicini, traffico potenziale).

Il ripetuto Ente, nel precisare che dagli accertamenti eseguiti dalla filiale di Matera non sono emersi elementi tali da giustificare l'apertura di un nuovo ufficio postale nella frazione in parola, ha rappresentato la possibilità di attivare una nuova agenzia in sostituzione di quella di Tursi succ. 1 ma il comune interessato non ha mostrato interesse a tale proposta.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(19 settembre 1997)

---

MIGNONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in riferimento alla interrogazione 4-03507 del 19 dicembre 1996 si ricorda che Policoro (Matera) è una cittadina in rapida espansione per la quale è necessario organizzare tempestivamente i pubblici servizi, e che si avvia ad essere il centro di riferimento per una vasta area della Basilicata;

che sta per iniziare una nuova stagione turistica che comporterà una maggiore affluenza di utenti agli sportelli postali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover attivare a breve un nuovo ufficio postale nelle adiacenze del secondo piano di zona, anche per far fronte alle esigenze del futuro insediamento previsto dal piano regolatore del comune.

(4-06337)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che le indagini effettuate allo scopo di verificare l'opportunità di istituire uno sportello avanzato nelle adiacenze del secondo piano di zona compreso nell'agro del comune di Policoro hanno dato esito positivo.

L'amministrazione comunale interessata ha offerto un idoneo locale dove sono già in corso lavori di ristrutturazione e di adeguamento la cui ultimazione è prevista entro tempi brevi; al più presto sarà, quindi, possibile procedere all'attivazione dei servizi.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(19 settembre 1997)

---

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in Sardegna – con «anticipo» rispetto all'inizio dell'estate – ha già fatto la sua triste apparizione il drammatico problema degli incendi che, annualmente, si ripete riproponendosi in tutta la sua gravità e pericolosità;

che, infatti, nei giorni scorsi è divampato un incendio a Santa Teresa di Gallura, località Capizza di Vacca, che, dopo l'intervento di pompieri e della Guardia forestale, sembrava domato ma, al contrario, i tizzoni rimasti sotto la cenere si sono rinvigoriti e le fiamme hanno preso forza dilagando oltre la macchia mediterranea e coinvolgendo le case della collina;

che, solo dopo aver constatato la gravità dei fatti si è chiesto l'intervento dei Canadair specificamente destinati allo spegnimento degli incendi;

che, nonostante la volontà di un pronto intervento, i Canadair sono giunti sul posto dopo tre ore dall'allarme, quando la situazione sembrava quasi irrecuperabile;

che, in tal senso, si deve tener ben presente che anche nella migliore delle ipotesi i Canadair per raggiungere da Roma i cieli della Sardegna impiegano almeno due ore di volo,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, alla luce di quanto accaduto e tenuto conto che l'estate 1997 si profila già particolarmente preoccupante a causa della siccità, non ritenga necessario disporre – così come a suo tempo aveva disposto il Governo Berlusconi – che un congruo numero di mezzi Canadair venga destinato stabilmente ad Olbia in modo da poter intervenire tempestivamente nell'ambito del piano anti-incendi e di altri interventi di protezione civile.

(4-05675)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Per le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato il 6 maggio 1997 nel territorio di Santa Teresa di Gallura, segnalato dal centro operativo regionale (COR) di Cagliari, venivano attivati, alle ore 14,45, a cura del COAU, 2 aerei Canadair per l'intervento sull'area interessata.

Il decollo dei due aeromobili è avvenuto nei tempi programmati (30 minuti sui 45 previsti) tenuto conto che il COR della Sardegna non aveva inoltrato alcun «preavviso» circa l'esigenza del concorso aereo, quantunque avesse avuto notizie dell'incendio sin dalle ore 9,35 dello stesso giorno.

Detto preavviso avrebbe dato la possibilità di contenere ulteriormente i tempi di decollo degli aerei.

Gli aerei Canadair hanno operato fino alle 17,40, effettuando 34 lanci e riportando tutta la zona sotto il controllo dei forestali e vigili del fuoco dotati di autobotti, nonché di volontari muniti di modulo anticendio.

Nel merito della richiesta da destinare «stabilmente ad Olbia» un congruo numero di mezzi Canadair, si rende opportuno precisare che gli aeromobili in dotazione (8) devono assicurare gli interventi in ambito nazionale, secondo un rigido calendario stagionale ed in stretta connessione ad una mappatura di rischio che prevede la collocazione di aerei dalla Liguria al Veneto durante l'autunno-inverno e nelle regioni centro-meridionali ed insulari in primavera-estate.

Per l'anno in corso è stato disposto il rischieramento di un aereo Canadair sugli aeroporti di Olbia (in alternativa ad Alghero) e su Cagliari-Elmas, a partire dal 23 giugno e fino al 30 settembre prossimo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno  
e per il coordinamento della protezione civile*

BARBERI

(25 settembre 1997)

---

MUNDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 27 novembre 1996 il geometra perito edile, perito elettronico, perito meccanico, professor Giovanni Florio, in qualità di libero professionista, iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Foggia, ha inviato una circostanziata denuncia-querela alle seguenti autorità: Ministro di grazia e giustizia, Ministro dell'interno, Presidente della commissione antimafia e procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, in cui si rappresentava la formazione di un'associazione, tesa all'impedimento dell'esercizio della libera professione da parte di professionista diplomato, costituita dall'ordine degli ingegneri e dall'ordine degli architetti della provincia di Foggia, commettendo, gli stessi ordini, oltre che associazione illecita, di fatto finalizzata a interessi privati dei propri iscritti (di parte), i reati di abuso continuato di ufficio, istigazione nei confronti dei propri iscritti a commettere reato; istigazione a commettere reato nei confronti di funzionario e dirigente – propri iscritti – di pubblica amministrazione; istigazione continuata all'interruzione di pubblico servizio nei confronti di membri, propri iscritti, componenti della commissione edilizia comunale; istigazione all'inibizione, con minacce di provvedimenti disciplinari, nei confronti dei propri iscritti, dell'ufficio tenuto all'elaborazione di atti tecnici (opere in cemento armato); falso ideologico e depistaggio – con menzogna – della corte (TAR della Puglia, Consiglio di Stato); falso in atto di ufficio dovuto, vistando una «parcella» illegittima e irregolare a proprio iscritto;

che con detta denuncia-querela il professor Florio chiedeva che ognuno dei destinatari dell'esposto, per le competenze che a ciascuno spettavano, intervenisse per prendere i provvedimenti del caso, con punizione dei responsabili di natura penale e amministrativa, non solo, ma soprattutto perchè i destinatari conoscessero, in special modo il Ministro dell'interno, il presidente della Commissione antimafia, il procuratore della Repubblica di Foggia, per i fatti delittuosi denunciati che avvengo-

no nella provincia di Foggia e, per essa, nel comune di San Severo e quindi per i gravi fatti di rilevanza penale; il Ministro di grazia e giustizia, a cui spetta la disciplina e il controllo degli ordini professionali, la realtà operativa (dalle nostre parti) di questi «ordini», ivi comprese la dignità professionale e la «trasparenza» nel pieno rispetto della legge, nonchè la loro costituzione, di fatto, in *lobby* di potere tesa a creare, nel curare gli interessi di parte, momenti di forte tensione dal difficile risolto;

che con tale sofferto esposto il professor Florio sporgeva formale denuncia-querela, con espressa istanza di sanzione penale, con riserva di essere informato nella eventualità di archiviazione, al fine di esercitare legittima opposizione, *ex* articolo 410 e seguenti del codice di procedura penale, con riserva di costituzione di parte civile, nonchè con richiesta di provvedimenti amministrativi nei confronti degli stessi ordini, al fine di ripristinare la legalità e le ragioni di essere degli albi, nei confronti dei signori: ingegner Vincenzo Tropea, residente a Foggia, all'epoca dei fatti denunciati presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia; ingegner Leonardo Marano, residente a Foggia, all'epoca dei fatti denunciati segretario e attuale presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Foggia; architetto Pietro Fatigato, residente a Foggia, all'epoca dei fatti denunciati presidente dell'ordine degli architetti della provincia di Foggia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale tutore e custode degli albi professionali, se il Ministro in indirizzo abbia esperito le procedure del caso e quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere, nei confronti dei direttivi degli ordini degli ingegneri e degli architetti della provincia di Foggia, a distanza di circa quattro mesi dalla denuncia, per i gravi reati di cui si sono macchiati, in deroga ad ogni legge e ad ogni deontologia professionale a cui sono chiamati e di cui devono rispondere;

quali misure ritenga opportuno assumere nei confronti dei consigli nazionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti, al fine di disciplinare gli ordini provinciali onde evitare il ripetersi dei fatti delittuosi denunciati;

se sia intervenuto presso il procuratore della Repubblica di Foggia, vista la gravità dei fatti denunciati, affinché venga esaminata urgentemente la denuncia di cui si tratta, unitamente a tutte le altre denunce presentate, riguardanti gli stessi eventi e gli stessi personaggi.

(4-04982)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. - Con note in data 13 marzo 1997 e 25 febbraio 1997 i consigli degli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Foggia facevano pervenire a questo Ministero le rispettive deduzioni in merito ai fatti ed alle circostanze indicati dal geometra perito edile Giovanni Florio nella denuncia-querela del 27 novembre 1996, precisando, peraltro, che su detti fatti si attendeva ancora una decisione del Consiglio di Stato, dinanzi al quale era stata

impugnata una sentenza del TAR della Puglia favorevole al denunciante.

Stante la pendenza del giudizio amministrativo ed alla luce della documentazione prodotta dal consiglio dell'ordine degli ingegneri di Foggia, questo Ministero non ha ritenuto, al momento, di assumere ulteriori iniziative nei confronti dei consigli degli ordini nazionali.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia ha comunicato, riguardo alle denunce-querele presentate dal Florio contro i presidenti degli ordini summenzionati per i reati di calunnia e di abuso di ufficio in relazione agli avvenimenti enunciati dal senatore interrogante, nonchè contro un ingegnere, già suo collaboratore, per reati di diffamazione e truffa, che le stesse hanno dato luogo a tre distinti procedimenti penali, dei quali è tuttora in corso la fase delle indagini preliminari.

L'invocato intervento del Ministro presso il suddetto procuratore «affinchè - si legge nell'interrogazione - venga esaminata urgentemente la denuncia di cui si tratta, unitamente a tutte le altre denunce presentate, riguardanti gli stessi eventi e gli stessi personaggi» è evidentemente interdetto dalla vigente Costituzione, in considerazione della prerogativa d'indipendenza attribuita ad ogni magistrato e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

---

PALOMBO. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il territorio di Campoleone (Latina) è attualmente diviso tra i comuni di Lanuvio e di Aprilia, creando non poche difficoltà di carattere sia amministrativo che sociale;

che esigenza primaria del territorio è la sua unificazione sotto un unico comune, al fine di superare le molteplici situazioni di discriminazione e di disagio a cui è sottoposta la popolazione residente;

che, a norma dell'articolo 4 dello statuto, il comune di Lanuvio comprende la frazione denominata «Pascolare» e diversi agglomerati storicamente riconosciuti dalla comunità;

che nel febbraio del 1997 è stata presentata dal comune di Lanuvio una petizione per la modifica dell'attuale denominazione della frazione «Pascolare» in «Campoleone» (prot. 1636), evidenziandosi sia la necessità per la popolazione di far riferimento ad un'unica amministrazione, sia la consuetudine popolare di attribuire a tale località il toponimo «Campoleone di Lanuvio» e non certo lo sconosciuto toponimo «Pascolare»;

che lo statuto del comune di Lanuvio prevede che «Le petizioni, proposte e istanze devono essere decise entro 45 giorni dal deposito

dell'organo comunale competente per materia, previa illustrazione del contenuto da parte del primo firmatario»;

che ad oggi, a distanza di diversi mesi dal deposito, il comune di Lanuvio non ha ancora preso in considerazione la suddetta petizione, ignorando totalmente quanto richiesto dai sottoscrittori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare idonei provvedimenti affinché il consiglio comunale adempia a quanto previsto dallo statuto del comune stesso, anche in considerazione del fatto che, a norma dell'articolo 4, comma 5, la «modifica della denominazione delle frazioni ed agglomerati o della sede comunale può essere disposta dal consiglio all'unanimità dei consiglieri assegnati, previa consultazione popolare».

(4-06349)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con delibera n. 29 del 2 luglio 1997 il consiglio comunale di Lanuvio (Roma) ha preso atto della petizione di modifica dell'attuale denominazione della frazione «Pascolare» in «Campoleone». Tale atto è stato pubblicato all'albo pretorio del comune in data 8 luglio 1997.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(16 settembre 1997)

---

PEDRIZZI, BATTAGLIA, PACE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la provincia di Latina, d'intesa con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina ed il comune di Castelforte, nonchè con il sostegno di numerose istituzioni pubbliche e private, aveva chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'interno la trasformazione del presidio stagionale dei vigili del fuoco di Castelforte in distaccamento permanente;

che con Castelforte il decreto ministeriale 18 dicembre 1995 disponeva l'istituzione di altri 63 distaccamenti permanenti in tutta l'Italia;

considerato:

che contestualmente al decreto la provincia di Latina, avvalendosi della collaborazione di 32 aziende private, ha ristrutturato, ammodernato e dotato di ogni *confort* l'immobile messo a disposizione dal comune, inaugurando la sede operativa dei vigili del fuoco il 2 agosto 1996, alla presenza del direttore generale della Protezione civile e dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

che fino ad oggi non è stata possibile svolgere analoga opera per Priverno, a causa dell'impossibilità di reperire uno stabile che rispondesse alle caratteristiche richieste;

che comunque, a tutt'oggi, il Ministero dell'interno tarda ad avviare l'attività operativa, lamentando la carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili de fuoco;

che il problema delle carenze negli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è comune ed incide negativamente sulla sicurezza di molte località (e relativi comprensori) dell'intero paese, dal Nord al Sud dell'Italia;

che, per quanto concerne specificatamente Castelforte, si è chiesto che, in attesa di potenziamento degli organici, l'attività operativa del distaccamento fosse intanto avviata per le sole ore diurne, impiegando una squadra mista tra personale permanente, discontinuo e/o di leva: rilevato:

che il Ministero dell'interno ha respinto la suddetta richiesta, proponendo, in alternativa, un distaccamento volontario, dimostrando chiaramente di non volersi assumere le responsabilità delle inefficienze di una burocrazia «d'altri tempi» e trascurando completamente un aspetto fondamentale, e cioè che una zona ad alto rischio come quella dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Minturno necessita di personale altamente specializzato;

che si teme che analogo disimpegno e disinteresse venga riservato per Priverno e le altre 63 località del paese destinate a divenire sedi operative dei vigili del fuoco;

che risultano, altresì, a rischio i già esistenti distaccamenti di Aprilia, Terracina e Gaeta, in quanto qualcuno di essi potrebbe essere chiuso, a causa di disposizioni ministeriali che non consentono flessibilità nell'allestimento delle squadre addette ai servizi portuali, anche se, finora, il comando provinciale ed i comandi territoriali, pur in mancanza di personale, si sono dimostrati in grado, comunque, di assicurare tutti i servizi;

che, per evitare i rischi sopra descritti, è necessaria una presa di posizione corale, che interessi il Governo, il Parlamento, le autorità regionali, provinciali e comunali di tutto il territorio nazionale, a difesa di un Piano nazionale di ampliamento dei distaccamenti permanenti dei vigili del fuoco da attuare con urgenza, a beneficio di tutte le comunità in attesa - da tempo - di un servizio di protezione civile essenziale,

gli interroganti chiedono di conoscere per quali motivi non si ritenga opportuno intervenire sia direttamente, con la predisposizione di adeguati provvedimenti legislativi, che indirettamente, di concerto con le altre autorità competenti, al fine di permettere la costruzione e/o l'ampliamento delle sedi operative previste con decreto ministeriale 18 dicembre 1995 e risolvendo, altresì, il problema della carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ottemperanza ad uno dei doveri fondamentali dello Stato - di protezione - nei confronti della propria cittadinanza.

(4-06102)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Giova preliminarmente osservare che le attuali carenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di assegnare altre unità di personale al Comando provinciale di Latina per l'apertura dei nuovi presidi in quella porzione di territorio che comprende i comuni di Castelforte e Priverno.

Sono tuttavia in atto le procedure finalizzate all'assunzione del personale risultato idoneo nel concorso a 588 posti di vigile permanente, e si può ragionevolmente prevedere che entro il primo semestre del prossimo anno, al termine dei corsi di formazione, saranno colmate le attuali vacanze in ruolo.

Non va, inoltre, sottaciuto che nella convenzione con la regione Lazio per la campagna antincendi boschivi è prevista l'attivazione, nei mesi di luglio ed agosto, dei distaccamenti stagionali di Priverno, per la copertura del comparto Nord, e di Castelforte per il comparto Sud-Est.

Ulteriori potenziamenti di personale e mezzi sono subordinati all'approvazione, da parte del Parlamento, di appositi provvedimenti legislativi, finalizzati ad un consistente incremento degli organici, attualmente ancora in fase di elaborazione presso i competenti uffici del Ministero dell'interno.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(16 settembre 1997)

---

PIERONI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa.* – Premesso:

che il fenomeno della dispersione scolastica colpisce soprattutto le regioni del Mezzogiorno e le conseguenze si riscontrano in quelle sacche di sottocultura e analfabetismo che alimentano le attività della mafia;

che in Sicilia, a Paternò, il comandante della locale compagnia dei carabinieri, il capitano Fabio Cagnazzo, ha individuato 278 casi di evasione dall'obbligo scolastico attraverso controlli effettuati in quindici scuole;

che tali indagini sono state effettuate nel cosiddetto «triangolo della morte», in un territorio che comprende Paternò, Biancavilla e Adrano, famoso sia perchè detiene il più alto numero di evasori scolastici, sia per l'insistente presenza della criminalità organizzata;

che la compagnia dei carabinieri sopra menzionata sta vagliando le eventuali responsabilità di alcuni dirigenti scolastici che, a quanto pare, avrebbero omesso di segnalare tutti i casi di inadempienze dei genitori;

che è noto che la criminalità organizzata cerca le sue nuove leve tra i minori che possono essere plagiati e istruiti da «mani esperte», ma anche avviati a mortificanti forme di sfruttamento;

che l'encomiabile operato del comandante Fabio Cagnazzo rimane un episodio isolato che merita di essere portato come esempio in tutte le regioni d'Italia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivare dei controlli per individuare i casi di evasione scolastica in tutta Italia;

se il Ministro della pubblica istruzione non intenda sollecitare i dirigenti scolastici a denunciare i casi di ragazzi che abbandonano la scuola;

quali iniziative il Ministro della pubblica istruzione intenda attivare per incentivare la partecipazione dei genitori al programma educativo della scuola e per far comprendere loro l'importanza dell'istituzione scuola ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per affrontare il problema presente a Paternò.

(4-04498)

(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero già da tempo ha avviato una serie di iniziative per il recupero alla scolarità delle frange di allievi appartenenti all'età dell'obbligo dando impulso, fin dall'anno 1988, ad un progetto pilota esteso a numerose province ed, in particolare, a quelle del centro-sud più esposte a rischio, in quanto caratterizzate da carenze di ordine sociale, culturale ed economico.

Tale progetto, alla cui realizzazione sono stati chiamati, come già riferito, tutti i soggetti, istituzionali e non, a vario titolo interessati, ha in verità prodotto un soddisfacente miglioramento dell'offerta formativa delle aree prescelte, comportando una riduzione del tasso di dispersione e di abbandono.

In particolare poi di quanto stabilito dalla legge n. 496 del 1994, di conversione del decreto-legge n. 370 del 1994, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, per la realizzazione dei programmi di prevenzione e recupero (attività didattico-educative e psico-pedagogiche e di orientamento educativo), che vengono attivati sulla base di progetti attuati dalle scuole, soprattutto nella regione ove più alto è il tasso di dispersione scolastica, viene utilizzato apposito personale docente all'uopo qualificato.

Ed è proprio in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994 che sono stati costituiti, già a partire dall'anno scolastico 1995-1996, nei comuni di Paternò e di Adrano due osservatori integrati d'area, coordinati da altrettanti capi d'istituto, ai quali sono stati assegnati due docenti referenti per il collegamento con l'osservatorio provinciale per la dispersione scolastica.

Nel comune di Adrano poi è stato possibile sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'ente locale, grazie alla disponibilità dimostrata dai suoi rappresentanti.

Comunque, a seguito della segnalazione pervenuta dal comando compagnia di carabinieri di Paternò in data 26 marzo 1996, i dirigenti scolastici delle scuole dei comuni di Paternò, Acherò, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Motta Santa Anastasia sono stati sollecitati a prestare la massima vigilanza nell'individuazione dei casi e delle situazioni attinenti a detto fenomeno ed invitati a progettare, con l'apporto del personale all'uopo distaccato, interventi mirati per combattere la dispersione rilevata.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che nella circolare n. 115 del 22 marzo 1996 (prot. n. 263), a firma del direttore generale D'Amore, si afferma che «per quanto concerne invece Verbano-Cusio-Ossola al momento vi sono ancora alcune difficoltà» per il reperimento di locali idonei per la sede del provveditorato agli studi,

si chiede di sapere quali decisioni abbia preso il Ministro in indirizzo circa il richiesto decentramento della sede rispetto alla città capoluogo della nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

(4-03310)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito ai chiarimenti richiesti dall'onorevole circa il decentramento della sede del provveditorato agli studi di Verbano-Cusio-Ossola in città diverse da quella del capoluogo di provincia si fa presente quanto segue.

A seguito di notizie informali a suo tempo si è appreso che il Consiglio provinciale di Verbano-Cusio-Ossola nella seduta del 29 gennaio 1996 ha assunto la delibera per la costituzione del provveditorato agli studi nella sede di Domodossola.

Poichè tale decisione contrasta con l'articolo 614, comma 4 del decreto legislativo 1995, n. 297, il quale prescrive che «il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia», sulla questione è stato posto un quesito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

In data 19 novembre 1996 detto Dipartimento ha espresso il proprio parere nel senso che la sede del Provveditorato agli studi deve essere individuata così come prevede la succitata norma, nel capoluogo di provincia.

Recentemente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha proposto di insediare l'Ufficio del provveditorato agli studi in Domodossola in via provvisoria per tre anni, tempo ritenuto dalla predetta amministrazione

«necessario alla individuazione ed allestimento della sede definitiva da collocarsi nel capoluogo o da mantenere in Domodossola se si verificassero auspicabili nuove favorevoli condizioni legislative che rendessero ciò possibile».

È stata nuovamente interpellata in data 6 maggio 1997, la Presidenza del Consiglio dei ministri la quale ha ribadito il proprio avviso, confermando che l'amministrazione provinciale, in base al disposto normativo di cui all'articolo 614, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 deve fornire i locali nelle città di Verbania.

A ciò aggiungasi l'orientamento manifestato dal Dipartimento della funzione pubblica, nel corso di un recentissimo incontro con tutte le amministrazioni pubbliche, promosso al fine di accelerare la costituzione e l'attivazione dei relativi uffici periferici nelle province di nuova istituzione, circa l'opportunità che gli uffici periferici delle diverse amministrazioni statali abbiano sede contigua possibilmente nello stesso edificio, sia per facilitarne i rapporti con i cittadini che per contenere le spese di mantenimento degli uffici stessi.

Allo stato il Ministero non dispone di soluzioni alternative all'inse-diamento del provveditorato agli studi della provincia Verbano-Cusio-Ossola nel suo capoluogo, e, pertanto, solo con la fornitura di idonei locali in tale città sarà possibile offrire all'utenza scolastica il proprio specifico referente amministrativo locale.

Ove peraltro l'amministrazione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola ritenesse di dover ulteriormente insistere nella richiesta di insediare in Domodossola l'ufficio del provveditorato agli studi non si può che sottoporre la questione all'apposito parere del Consiglio di Stato così come prospettato dalla medesima Presidenza.

Si intende che tale eventuale iniziativa non potrà costituire motivo per ulteriori dilazioni del funzionamento dell'ufficio scolastico provinciale che in ogni caso, come è stato fatto presente all'amministrazione provinciale in data 23 maggio 1997, deve essere avviato con urgenza nella sede istituzionalmente prevista in adempimento di espresse norme di legge.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, articolo 17, comma 6, è stata soppressa, con effetto dal 1° gennaio 1993, l'Invim sugli atti di trasferimento in genere ed anche l'Invim periodica;

che secondo il comma 7 dello stesso decreto l'imposta suddetta continua ad essere dovuta con l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, limitatamente all'incremento maturato fino al 31 dicembre 1992;

che il tributo Invim nei trasferimenti per successioni e donazioni viene detratto dal tributo erariale fisso alla concorrenza di quest'ultimo trattandosi dello stesso destinatario dei tributi (Invim, successioni, donazioni);

che appare inopportuno ed antieconomico costringere gli uffici delle successioni competenti ad eseguire operazioni di liquidazione gravose e spesso incomprensibili per i destinatari responsabili dell'imposta, che sono state la causa del notevole arretrato che si incontra in questi uffici;

che dalle rilevazioni effettuate dalla SOGEI risulta che soltanto il 3,5 per cento delle dichiarazioni sono comprese tra 250.000.000 e 350.000.000 di asse ereditario e soltanto per queste potrebbe sorgere il dubbio del mancato assorbimento totale dell'Invim dal tributo successorio; si avrebbe di conseguenza sul totale riferito all'anno 1995 una presunta perdita di 800/1.000 miliardi che potrebbe venire compensata abbondantemente dall'anticipata riscossione del tributo di oltre due anni, senza considerare che l'anticipo coinvolgerebbe anche le relative imposte ipotecarie, catastali e di bollo che influiscono, ad esempio per l'ufficio di Milano, nell'ordine del 20 per cento sul totale delle entrate;

che, tenendo conto di quanto sopra descritto, l'erario potrebbe beneficiare di una entrata anticipata di due anni circa e l'aggiornamento del servizio sarebbe certamente assicurato; l'imposta Invim - per il principio della continuità e tenuto conto della identità soggettiva del debitore di imposta - potrebbe essere riscossa in occasione di un successivo trasferimento oneroso se posto in essere prima del 1° gennaio 2003; in tal caso il valore iniziale andrebbe riferito al titolo di provenienza precedente alla successione e, se anteriore, al 1° gennaio 1963;

considerato che una eventuale abolizione del presupposto di applicazione dell'Invim solo relativamente alle successioni e donazioni potrebbe incontrare l'obiezione relativa al mancato introito riguardante il caso di tributo Invim, che non trova capienza nel tributo successorio (successioni con gettito di lieve entità ma superiori al minimo tassabile di lire 250 milioni); tale minor introito potrebbe però essere abbondantemente compensato dalla notevole esemplificazione della liquidazione d'imposta, che comporterebbe una riduzione, di almeno due anni, dei tempi medi che attualmente gli uffici impiegano nella liquidazione del tributo,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per consentire agli uffici preposti di smaltire l'oneroso carico di lavoro a cui necessariamente sono sottoposti per eseguire i sopra citati calcoli al fine della riscossione dell'Invim.

(4-03863)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare questa amministrazione al fine di consentire agli uffici competenti di ridurre l'oneroso carico di lavoro relativo alla liquidazione ed alla riscossione dell'IN-

VIM dovuta a seguito di trasferimenti *mortis causa* o per atto tra vivi.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è stata prevista la soppressione dell'INVIM, anche se l'imposta continua ad essere dovuta, nel caso se ne verificano i presupposti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 2003 limitatamente, però, alla base imponibile, maturata fino al 31 dicembre 1992 e con aliquota applicabile a quella data.

Di recente con l'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge 8 maggio 1997, n. 140) relativamente agli acquisti *mortis causa*, si è disposto che gli eredi e legatari, prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono liquidare e versare, tra le altre, un'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento del valore degli immobili, per i beni acquisiti dal deceduto prima del 31 dicembre 1992.

Quest'ultima disposizione ha, pertanto, accelerato la riscossione dell'imposta, riducendo tra l'altro, notevolmente gli adempimenti dell'ufficio del registro.

Circa, infine, le ipotesi, evidenziate dall'onorevole, di cumulo, nei confronti dello stesso contribuente, delle imposte di successione, INVIM e donazione, si osserva che attualmente la vigente normativa prevede alcune agevolazioni, come quelle relative alle successioni fino a lire 250.000.000 tra ascendenti e discendenti in linea retta e tra coniugi, le quali sono completamente esenti dal pagamento dell'INVIM, oltreché dell'imposta sul valore globale netto.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(23 settembre 1997)

---

RONCONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che negli ultimi mesi la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ha subito un crollo di gigantesche dimensioni arrecando un enorme danno per l'erario e creando un vivo allarme tra gli operatori del settore;

che tale crollo di vendite si è verificato in concomitanza della diffusione e promozione (di recente anche su alcune importanti reti televisive) del concorso «strappa e vinci» promosso dalla società Italgrafica, manifestazione a premi autorizzata dal Ministero delle finanze (decreto ministeriale n. 6/11388 del 22 dicembre 1995) con un montepremi di lire 18.450.000;

che se è vero che la mancanza di numerazione sui tagliandi del concorso «strappa e vinci» impedisce qualsiasi tipo di controllo sull'esatto ammontare dei tagliandi immessi sul mercato, crea di fatto un prodotto alternativo ai biglietti delle lotterie «gratta e vinci» con incalcolabili danni per l'erario,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda intraprendere onde evitare per il presente e per il futuro lo svolgimento di analoghe manifestazioni.

(4-03799)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole dopo aver premesso che la diffusione della manifestazione denominata «strappa e vinci», promossa dalla società Italgrafica sarebbe stata una delle cause che ha determinato il «crollo di gigantesche dimensioni» nella vendita dei biglietti delle lotterie istantanee negli ultimi mesi, ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda assumere l'Amministrazione finanziaria al fine di evitare, in futuro, lo svolgimento di analoghe manifestazioni.

Al riguardo deve, preliminarmente, osservarsi che lo svolgimento delle manifestazioni a premi, costituite da promesse di premi rivolte ai consumatori al fine di promuovere la vendita di determinati prodotti commerciali, è disciplinata dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973.

Ai sensi dell'articolo 43 della citata legge, l'effettuazione delle iniziative suddette è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria che, a tal fine, deve preventivamente acquisire il parere di una Commissione composta da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato (articolo 58).

Nell'ambito di tale normativa, la società Italgrafica, con sede in Roma, è stata autorizzata con decreto ministeriale del 12 giugno 1996 (6/4402) a svolgere un concorso a premi volto a promuovere la vendita di cartoline prodotte e distribuite dalla ditta stessa al prezzo di lire 1.000 ciascuna.

In ordine alle ragioni che hanno dato luogo al rilascio della predetta autorizzazione, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 54 della citata legge sul lotto pubblico, l'autorizzazione richiesta può essere legittimamente negata solo quando il meccanismo di assegnazione dei premi non offra sufficienti garanzie di tutela della fede pubblica, o quando l'iniziativa in sè possa costituire una turbativa al normale andamento del commercio, ovvero quando essa possa considerarsi dannosa al pubblico interesse.

Ciò posto, si osserva che l'iniziativa in questione è stata regolarmente esaminata dalla Commissione Interministeriale sopra indicata che ha espresso parere favorevole al suo svolgimento.

Invero le modalità di assegnazione dei premi dell'iniziativa in parola offrono sufficienti garanzie di tutela del pubblico affidamento, in quanto fondate sul ritrovamento di tagliandi vincenti, del tutto indistinguibili da altri non vincenti, distribuiti in modo assolutamente casuale agli acquirenti delle cartoline commercializzate dalla società Italgrafica.

Qualora i premi in parola, per qualsiasi ragione, non dovessero essere reclamati dagli aventi diritto, essi verrebbero comunque devoluti, ai

sensi dell'articolo 124 della legge sul lotto pubblico, all'ufficio Assistenza del Comune di Roma, sicchè nessun interesse può ipotizzarsi, da parte del promotore, alla mancata assegnazione dei premi in palio.

Va, altresì, osservato che nessun elemento o circostanza inerente l'iniziativa in questione sembra far ritenere sussistente alcuna turbativa per il normale andamento del commercio nel settore interessato e che la vendita delle cartoline viene effettuata presso vari esercizi commerciali forniti della necessaria tabella merceologica.

Si esclude, infine, che l'effettuazione dell'iniziativa in questione possa definirsi dannosa al pubblico interesse. Essa, infatti, non può configurarsi come una «attività di gioco», dal momento che tale fattispecie può rilevarsi unicamente in presenza di una partecipazione ad un gioco a titolo oneroso, mentre, nel caso in esame, la partecipazione al concorso è del tutto gratuita e nessun altro onere viene richiesto al partecipante oltre quello relativo all'acquisto del prodotto propagandato.

Del resto, non pare realisticamente ipotizzabile che un concorso pubblicitario che propone ai partecipanti premi decisamente non paragonabili, per valore e natura, a quelli della lotteria «gratta e vinci» dello Stato, possa essere la causa di un eventuale calo della vendita dei biglietti di quest'ultima.

A tal proposito si osserva la diversità ontologica, come evidenziato tra l'altro nei pareri resi dal Consiglio di Stato, dalla Avvocatura generale dello Stato, tra il concorso a premi e la lotteria, essendo il primo una manifestazione accessoria alla strategia di vendita del prodotto, mentre la seconda trova la sua ragione di essere nell'esercizio di gioco a prescindere dalla commercializzazione di beni sul mercato e pertanto una eventuale similitudine delle modalità attuative non comporta automaticamente concorrenzialità tra i due tipi di manifestazione.

Peraltro, si segnala che, proprio al fine di verificare che il concorso in parola venga svolto nei termini sopra descritti, il Centro repressione frodi della guardia di finanza sta effettuando le opportune verifiche volte ad accertare se la manifestazione sia effettivamente volta a promuovere la vendita delle cartoline commercializzate dalla società Italgrafica e non sia, invece, il mezzo usato per vendere direttamente i tagliandi del concorso, circostanza, questa, che, se accertata, darebbe luogo alla revoca dell'autorizzazione concessa, ai sensi dell'articolo 55 della citata legge sul lotto pubblico, per evidente sconfinamento dai limiti imposti nel decreto autorizzativo.

Qualora dagli accertamenti in corso da parte della Guardia di Finanza non emergano elementi tali da rendere configurabile come lotteria il concorso a premi della società Italgrafica, nessuna ipotesi di confusione o di equivoco può in concreto sussistere tra la manifestazione in parola e la lotteria «gratta e vinci» dello Stato, differenziandosi le medesime, oltre che per l'intrinseca natura, anche per le diverse modalità di svolgimento e di partecipazione nonchè per le finalità perseguite.

È evidente, pertanto, che l'Amministrazione finanziaria ha rilasciato l'autorizzazione alla società Italgrafica conformemente alle disposizioni che disciplinano le manifestazioni a premio.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(23 settembre 1997)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il crollo delle istituzioni albanesi ha causato violente proteste popolari e conseguentemente un vero e proprio esodo del popolo albanese verso l'Italia;

che l'alto numero di profughi provenienti dall'Albania dovrà essere necessariamente dislocato nelle diverse regioni italiane,

l'interrogante chiede di sapere:

se i profughi albanesi siano stati o saranno ospitati anche nella regione Umbria;

in caso affermativo, quanti siano o quanti saranno e in quali strutture siano o saranno ospitati;

se tra costoro vi siano anche profughi con precedenti penali;

quali sistemi di sicurezza siano stati assunti o si intenda assumere a favore dei profughi e dei residenti.

(4-04965)

(21 marzo 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla straordinaria emergenza determinata dal recente afflusso di profughi albanesi, si è reso in effetti necessario assegnare un certo numero di essi anche presso strutture situate nel territorio della regione Umbria.

Più precisamente, alla data del 5 luglio 1997, erano presenti nella provincia di Perugia 188 cittadini albanesi, di cui 178 alloggiati presso familiari e 10 presso centri della Caritas, mentre nella provincia di Terni, degli 80 profughi giunti complessivamente, 16 erano ospitati in due case-famiglia della Caritas e gli altri avevano anch'essi trovato sistemazione presso parenti in posizione di regolare soggiorno.

I prefetti competenti hanno escluso la presenza, tra gli albanesi accolti nelle rispettive province, di soggetti con precedenti penali o pericolosi per la sicurezza pubblica, ed hanno riferito di avere comunque assicurato idonee misure di vigilanza.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(16 settembre 1997)

---

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Collesalveti (Livorno) ha inviato al Ministero ed alle altre autorità competenti una proposta di razionalizzazione della rete scolastica comunale;

che tale proposta è stata elaborata da una commissione di lavoro costituita a seguito di un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato molti cittadini di Collesalveti;

che questa commissione ha lavorato tenendo conto dei parametri ambientali, culturali e sociali suggeriti dalla legge stessa,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per attuare le indicazioni e le scelte proposte, in materia di razionalizzazione, dal comune di Collesalveti e per valorizzare, più in generale, tutte quelle iniziative che molti enti locali hanno attuato (anche in assenza di una chiara normativa in materia) per non subire passivamente ogni intervento di «razionalizzazione».

(4-04778)

(13 marzo 1997)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella provincia di Livorno permane una situazione di gravissimo disagio per la gestione da parte del provveditorato della rete scolastica provinciale;

che tale situazione è diventata veramente insostenibile in occasione della presentazione da parte del provveditore agli studi del cosiddetto piano di razionalizzazione scolastica;

che tale piano è stato bocciato dal consiglio scolastico provinciale e la seconda stesura dello stesso è stata inviata al Ministero senza neppure essere sottoposta al suddetto organismo scolastico;

che le disposizioni ministeriali prevedono il parere consultivo del consiglio scolastico provinciale e in nessun caso appare accettabile che il provveditore prescindere completamente da tale giudizio;

che una gestione puramente burocratica dei «tagli» aggrava anziché alleviare le difficoltà della scuola;

che questa situazione è particolarmente evidente nella vicenda del plesso scolastico di Colognole, nel comune di Collesalveti (Livorno), che è stato soppresso senza che il provveditore – professoressa Paola Maresca – tenesse in alcun conto un progetto di razionalizzazione proposto dal comune ed elaborato dopo un colloquio col Ministro e nel pieno rispetto (verticalizzazione) delle norme ministeriali;

che ciò comporta in un territorio più esteso dello stesso comune di Livorno un grave disagio per i bambini costretti a lunghi e pericolosi spostamenti, poichè per raggiungere la scuola più vicina gli scuola-bus dovranno percorrere almeno tredici chilometri della via Emilia e fare più volte inversioni e passaggi di carreggiata;

che anche dal punto di vista economico questa decisione si limita ad uno spostamento di spesa, poichè ai fondi risparmiati dal Governo centrale (e saranno veramente pochi) faranno da contrappeso i fondi che il comune dovrà stanziare per il trasferimento degli alunni,

si chiede di sapere se ci si intenda urgentemente impegnare per risolvere il problema della scuola elementare di Colognole - Collesalveti che, anzichè essere aiutata a trasformarsi da pluriclasse in scuola a classi ordinarie, viene soppressa, senza neppure avere valutato una diversa soluzione che pure il comune aveva elaborato

e che, comunque, può ancora essere ripresa dal Governo a cui, in ultima istanza, spetta di decidere.

(4-05483)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. (\*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Livorno ha disposto la realizzazione di un polo scolastico, che raggrupperà la popolazione scolastica collinare del comune di Collesalveti, nel plesso di Nugola che risulta essere strutturalmente fornito dei migliori requisiti.

Nel citato Comune nell'anno 1996-1997 funzionavano 6 plessi di scuole elementari 3 dei quali – Guasticce, Colognole, e Nugola – sotto-dimensionati, 5 scuole materne e 3 scuole medie.

Nella considerazione che la popolazione dei relativi comuni e di circa 15.000 abitanti, le dimensioni e l'entità delle scuole non permettono di realizzare la verticalizzazione proposta dal comune di Collesalveti: ai sensi del decreto interministeriale n. 176 citato, infatti, le aggregazioni sono consentite soltanto nei comuni con meno di 10.000 abitanti, per salvaguardarne l'identità culturale.

Inoltre, anche se tale verticalizzazione fosse stata realizzata non si sarebbe potuta egualmente evitare la chiusura della scuola elementare del plesso di Colognole.

Ai sensi del decreto interministeriale n. 176 menzionato è infatti previsto che 2 plessi individuati in accordo con l'amministrazione provinciale, tra quelli funzionanti su pluriclassi, devono essere soppressi.

Si ritiene, infine, di dover precisare che il piano di razionalizzazione della rete scolastica per le scuole elementari e medie è stato sottoposto al Consiglio scolastico provinciale in data 27 febbraio 1997 e quello per le scuole superiori il 25 marzo 1997; in entrambe le circostanze il Consiglio medesimo non ha espresso, come regolarmente verbalizzato, alcun parere.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Considerato:

che il decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede che ad ogni studente corrisponda una superficie di 1,8 metri quadrati;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che il sistema scolastico di Biella è carente sia a livello di scuole che di aule, tanto che nella provincia di Biella figurano solo 9 scuole superiori, comprendenti istituto alberghiero, istituto per ragionieri (2), scuole professionali maschili e femminili (2), istituto per geometri, istituto tecnico professionale, liceo classico e scientifico,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda comportarsi nella provincia di Biella per garantire spazi di insegnamento più consoni ai parametri nazionali.

(4-04819)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nella provincia di Biella nell'anno scolastico 1996-1997 risultavano iscritti nelle varie classi degli istituti superiori di II grado 5126 studenti per 246 classi; per il prossimo, su una previsione di 4942 presenze, il Provveditore agli studi competente, a seguito di una integrazione di organico, potrà autorizzare il funzionamento delle 243 classi necessarie garantendo in tal modo anche lo spazio materiale necessario alla vivibilità scolastica di ogni singolo studente.

Per quanto riguarda in generale la problematica relativa all'edilizia scolastica, si fa presente che la competenza su tale materia è totalmente devoluta, dalla normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale è di natura puramente sussidiaria.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

SEMENZATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che la Stream sta facendo in questi giorni una grande campagna pubblicitaria offrendo abbonamenti a servizi televisivi di vario tipo, dai film agli eventi artistici, sportivi e culturali;

che nel «Corriere dello Sport» di martedì 3 dicembre 1996 appariva anche la seguente pubblicità: «Stasera, 20,45, Newcastle-Metz. Dopo Polonia-Moldova, arriva in diretta su Stream la Coppa UEFA», volendo con ciò indicare la possibilità di ricevere trasmissioni in diretta;

che telefonando al numero verde presente nella pubblicità si viene informati della possibilità di ricevere il servizio TV via cavo con la sola stipula dell'abbonamento che comprende l'acquisizione dell'apposito decodificatore e con l'unica condizione di una abitazione raggiunta dal cablaggio Telecom;

che non risulta che la Stream abbia o possa avere con l'attuale legislazione concessioni da parte del Ministero per dette trasmissioni;

che non risulta che la Stream abbia alcuna autorizzazione per la gestione commerciale di questi servizi;

che risulta invece aver già ricevuto una diffida da parte del Ministero per tale campagna pubblicitaria, diffida di cui non ha evidentemente tenuto alcun conto;

considerato che sfugge allo scrivente:

se si tratti di pubblicità che lancia un prodotto che poi non si è in grado di fornire incorrendo con ciò nell'ipotesi di pubblicità ingannevole con il fine di affermare un marchio e di forzare l'attuale dibattito sulla possibilità della STET di entrare nel settore delle televisioni;

se invece si tratti di abbonamenti concretamente messi in atto e quindi di una iniziativa condotta al di fuori dalla legislazione vigente e con forti alterazioni del mercato delle telecomunicazioni dato che la Stream userebbe in forma privilegiata e monopolistica la sua appartenenza al gruppo STET a danno di altri possibili concorrenti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo di fronte alla decisione della Stream di non tenere alcun conto della diffida già avanzata.

(4-03240)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 3 aprile 1997, ha deliberato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società STREAM spa costituisce pubblicità ingannevole, ai sensi degli articoli 1 e 2, lettera *b*), in relazione all'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Nel messaggio in questione, infatti, il servizio offerto dalla STREAM viene presentato come già operante e generalizzato, mentre, da un lato, è fruibile solo dagli utenti che siano già raggiunti dalla rete di cablaggio Telecom e, dall'altro, è inserito nell'ambito di un'attività per il momento solo sperimentale. Perciò, per le modalità complessive di presentazione, il messaggio può indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche - in particolare sulla attualità a regime e sulla fruibilità generalizzata - dei servizi pubblicizzati.

Per le considerazioni sopra esposte l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha vietato alla società STREAM l'ulteriore diffusione del messaggio in questione.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(19 settembre 1997)

---

SERVELLO. - *Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 17 marzo 1983 il signor De Agazio Fortunato conveniva d'innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il signor Avventura Angelo per una vertenza riguardante due proprietà confinanti;

che il Presidente del Tribunale fissava la prima udienza di trattazione al 12 maggio 1983;

che successivamente, per continui trasferimenti dei giudici istruttori incaricati, la causa ha subito nell'arco di oltre un decennio una serie di rinvii dovuti all'alternarsi di ben sette giudici istruttori;

che il signor De Agazio Fortunato intraprendeva un procedimento innanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per segnalare l'eccessiva lungaggine di detto procedimento civile e che tale Commissione accoglieva il ricorso e condannava il Governo italiano a risarcire il signor De Agazio con una somma totale di lire 10.500.000;

che nel corso del procedimento presso la Commissione europea veniva chiamato ad esporre le dovute osservazioni il Presidente del tribunale di Vibo Valentia;

che in data 13 luglio 1991 il signor De Agazio subiva nella sua residenza estiva di Capo Vaticano un «blitz» ad opera delle forze di polizia che di prima mattina irrompevano con le armi in pugno nella dimora, rifiutandosi di esibire il provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, adducendo che il motivo dell'irruzione era la ricerca di armi;

che soltanto grazie alla presenza in loco dell'interrogante, allora deputato della Repubblica, gli stessi agenti desistevano dal loro proposito e chiedevano scusa ai presenti;

che la notizia dell'increscioso episodio si diffondeva rapidamente nella zona e causa un grave danno di immagine e reputazione al De Agazio per cui era costretto, suo malgrado, a citare il Ministero dell'interno la cui causa civile è in corso presso il Tribunale di Roma;

che nel corso della comparsa di costituzione e risposta emergeva che il «blitz» era stato eseguito proprio in virtù di un mandato emesso dalla Procura di Vibo Valentia il 24 aprile 1991;

che il procedimento civile n. 373/83 RG del Tribunale di Vibo Valentia si è concluso in primo grado con una sentenza veramente strabiliante e a sorpresa, redatta personalmente dal Presidente il quale inspiegabilmente ha ritenuto di avocare a sè il fascicolo emettendo poi la sentenza con la quale egli, esorbitando dal *petitum* di tutte le parti in causa, ha addirittura arbitrariamente annullato gli atti notarili di provenienza rogati a cominciare dal 1960 in poi (e sono stati almeno 8) pur di comprendere anche quello risalente al 1971 col quale il De Agazio aveva acquistato la proprietà costituita da particelle catastali diverse da quelle oggetto della causa, trattandosi nella fattispecie di un procedimento iniziato dalla dante causa del De Agazio contro un terzo nel 1977 e nel quale solo nel 1983 il De Agazio è stato chiamato ad intervenire,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:

se non ritenga opportuno svolgere approfondimenti circa il discutibile funzionamento degli organi giudiziari del Tribunale e della Procura di Vibo Valentia;

se non sia il caso di verificare che gli atti di quella procura e di quel tribunale siano stati caratterizzati da criteri di corretta condotta piuttosto che da volontà persecutoria nei confronti di un privato cittadi-

no, essendo le azioni dei due organi giudiziari correlati da atti e iniziative che farebbero pensare a questa esecrabile ipotesi.

(4-03695)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dalle Autorità Giudiziarie interpellate, si comunica quanto segue.

Pende dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la causa civile n. 253/83 tra De Agazio Fortunato (attore) e gli eredi di Avventura Angelo (convenuto deceduto nel corso del procedimento). La controversia risulta in via di definizione, prevedendosene entro qualche mese l'assegnazione al collegio per la decisione.

Tale procedimento ha subito numerosi rinvii a causa degli altrettanto numerosi trasferimenti dei giudici istruttori di volta in volta incaricati della trattazione della causa.

Osserva, al riguardo, il Presidente del tribunale di Vibo Valentia, che il fenomeno del frequente avvicendamento di magistrati è, purtroppo, comune e gran parte dei tribunali meridionali, ai quali (in assenza di domande di magistrati già in carriera) vengono solitamente assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura uditori giudiziari provenienti da altre regioni, uditori che, decorso il biennio di permanenza in sede, chiedono e ottengono il trasferimento ad uffici più vicini alle zone di provenienza.

Ciò determina, quando il trasferimento è un giudice civile, il rallentamento o, talvolta, il «congelamento» del ruolo in carico al giudice trasferito fino alla sostituzione del medesimo.

Rappresenta, peraltro, il suddetto Presidente di aver profuso tutto il suo impegno, a partire dalla data della presa di possesso del suo Ufficio (maggio 1990), nell'imprimere un forte incremento al ritmo di definizione dei processi pendenti, precisando di aver presieduto quasi tutte le udienze collegiali e di aver redatto un congruo numero di sentenze civili ogni anno.

Per quanto concerne, poi, la sentenza emessa nella causa civile n. 373/83 – menzionata dall'interrogante – il Presidente del tribunale riferisce di essersi surrogato al G.I. in sede di udienza collegiale nel ruolo di relatore e, quindi, di estensore della motivazione, in applicazione di una prassi usuale, conforme alle disposizioni tabellari e secondo criteri predeterminati, osservati dal 1990 al 1996 (data in cui il Presidente ha assunto, in via esclusiva, la direzione del settore penale): criteri finalizzati a garantire che ogni giudice componente il collegio fosse gravato di un eguale numero di affari da riferire e di un eguale numero di sentenze da motivare e, inoltre, che giungessero a definizione i giudizi di più remota iscrizione.

Quanto alle censure mosse alla decisione dall'interrogante, esse riguardano il merito di un provvedimento giurisdizionale che, in assenza di gravi violazioni di norme o di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, non può essere sindacato in sede amministrativa.

Oltretutto trattasi di procedimento ancora sub judice, dal momento che la parte soccombente ha proposto appello, tuttora pendente.

Venendo, infine, alla perquisizione che, a detta dell'interrogante, il De Agazio avrebbe subito in data 13 luglio 1991, il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia ha comunicato di non essere in condizione di fornire elementi per la risposta, com'è, del resto facilmente prevedibile, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso (sei anni circa) tra il fatto denunciato e la data di presentazione dell'interrogazione.

Il Procuratore medesimo ha precisato che ogni ricerca appare praticamente impossibile, tenuto conto dell'elevatissimo numero di procedimenti che dovrebbero essere consultati, dell'inesistenza di registri dove annotare i decreti di perquisizione, nonchè del fatto che tutti i magistrati in servizio nel 1991 sono stati trasferiti.

La predetta Autorità Giudiziaria ha, comunque, assicurato che non risulta pendente alcun procedimento in ordine ad eventuali abusi riconducibili al fatto in questione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 settembre 1997)

---

SERVELLO, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Milano, in data 9 aprile 1997, ha deciso l'aggregazione, nel comune di Abbiategrasso, del liceo scientifico Pascal all'istituto tecnico commerciale Bachelet;

che il liceo scientifico Pascal è una scuola in progressiva espansione; infatti, la popolazione scolastica dell'anno in corso è di 478 alunni contro i 342 dell'anno scolastico 1990-91;

che è altresì prevedibile, per il liceo scientifico Pascal, un ulteriore notevole aumento di alunni e di classi nell'ipotesi, da tempo auspicata, di un affiancamento di una sezione del liceo classico, visto e considerato che sono circa 150 gli alunni di Abbiategrasso che frequentano – con notevoli sacrifici – i licei classici di altri comuni;

che una lettura attenta del documento approvato dal consiglio scolastico provinciale consente di rilevare che la decisione assunta concreta l'unica ipotesi di aggregazione fra istituti con indirizzi e finalità diversi;

che il criterio relativo al numero di classi ed al numero di alunni non pare rispettato: se da un lato è vero che entrambi gli istituti sono sottodimensionati, dall'altro, nella scelta dell'istituto prevalente, non si è tenuto nella giusta considerazione il rapporto alunni-classe, a tutto favore del liceo scientifico che nel corrente anno scolastico presenta una media di 25,15 alunni per classe, contro i 21,43 dell'istituto tecnico commerciale;

che un semplice raffronto con le medie alunni-classi provinciali consente di rilevare come il liceo scientifico si collochi, in tutti i casi di raffronto, ben oltre la media, mentre l'istituto tecnico commerciale è sempre al di sotto dei valori di riferimento;

che, peraltro, l'esigua differenza (di sole 15 unità) fra il numero totale degli alunni (478 del liceo scientifico contro 493 dell'istituto tecnico commerciale) non è tale da legittimare, da sola, una prevalenza dell'istituto tecnico commerciale sul liceo scientifico;

che l'introduzione, presso il liceo scientifico, delle sperimentazioni (bilinguismo, scienze, eccetera) ha fortemente contribuito a rafforzare la sua capacità attrattiva nei confronti del territorio circostante;

che non esistono situazioni di vacanze attuali o previste dei posti di direzione per l'anno scolastico 1997-98 e, quindi, anche tale criterio non risulta essere aderente alla realtà del liceo scientifico;

che, grazie all'acquisizione dell'autonomia, il liceo scientifico Pascal è riuscito a guadagnare il dovuto prestigio in un ambito territoriale sprovvisto di analoghe tipologie e da sempre costretto a convergere sulle aree circostanti, spesso mal collegate;

che la prevista creazione di un solo istituto con 43 o più classi, un migliaio circa di studenti, numerose sperimentazioni in atto, organismi collegiali unici, ma con problematiche differenti (in relazione alla eterogeneità dell'utenza ed alla diversità delle aspettative) prefigura una situazione di difficile gestione a tutti i livelli, a sicuro discapito della qualità del servizio scolastico;

che, non di meno, l'istituto tecnico commerciale Bachelet in questi ultimi anni ha ampliato le attività sperimentali e dei corsi di studio; per il prossimo anno scolastico è prevista l'apertura di un corso di operatori in lingua straniera e di un corso serale per studenti-lavoratori mentre è auspicato, in un prossimo futuro, l'affiancamento di un corso per geometri, visto l'elevato numero di studenti abbiatesi costretti a frequentare tale corso di studi in altri comuni della zona;

che il consiglio comunale di Abbiategrasso ed il consiglio di istituto del liceo scientifico Pascal hanno già espresso ed argomentato il proprio dissenso dalla decisione adottata dal consiglio scolastico provinciale di Milano,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda disporre con l'urgenza che richiede l'approssimarsi del nuovo anno scolastico ed alla luce di quanto innanzi esposto, il riesame della decisione adottata, anche al fine di conferire il dovuto peso alla realtà oggettiva dei dati richiamati ed ai gestori istituzionali, locali, del servizio scolastico.

(4-05671)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, ai sensi del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, per la provincia di Milano è stata prevista la soppressione di 36 istituzioni delle quali 6 istituti di istruzione secondaria di II grado.

Il Provveditore agli studi competente, con il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale, vincolante per quanto concerne l'ordine di priorità dei provvedimenti da adottare, ha disposto l'aggregazione del Liceo scientifico «Pascal» (20 classi) all'istituto tecnico per il commercio «Bachelet» (22 classi).

I due istituti, ubicati nel medesimo edificio, sono evidentemente sottodimensionati e proprio al fine di evitare la perdita dell'autonomia per entrambi è stato disposto il procedimento in parola.

Si è ritenuto di scegliere quale scuola aggregante l'istituto tecnico sulla base di elementi oggettivi che oltre ai dati numerici sugli studenti si riferiscono anche alla posizione dei presidi: quello del Liceo scientifico è in prova con 1 anno di anzianità di sede mentre quello dell'istituto tecnico è di ruolo con 6 anni di anzianità.

Il Capo dell'ufficio scolastico provinciale per approfondire le motivazioni di dissenso delle componenti scolastiche del liceo «Pascal» ha disposto anche un supplemento di istruttoria per confrontare tali motivazioni a quelle di valore opposto presentate dalle componenti scolastiche dell'Istituto «Bachelet».

Non essendo però emersa nessuna indicazione tale da modificare le motivazioni del provvedimento di aggregazione, il medesimo è stato inserito nel piano di razionalizzazione 1997/1998.

Si precisa infine che la perdita dell'autonomia per il Liceo scientifico ha una valenza solo gestionale ed organizzativa, e la scuola mantiene la propria identità didattica.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)

---

ZILIO, GIARETTA, RESCAGLIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il Ministero della pubblica istruzione è già a conoscenza di un episodio di assenteismo cronico dal servizio delle professoresse Maria Concetta Li Petri e Laura Li Petri, insegnanti rispettivamente nei licei «Weil» di Treviglio (Bergamo) e «Amaldi» di Alzano Lombardo (Bergamo), sezione staccata di Trescore Balneario;

rilevato:

che le due docenti in oggetto hanno accumulato dal 23 novembre 1996 al 29 maggio 1997 oltre cento giorni di assenza ciascuna per motivi quali permesso retribuito, salute e motivi giudiziari;

che tutto ciò ha gravemente compromesso nell'anno scolastico in corso il buon andamento della normale vita scolastica nei due licei;

che, secondo una nota della procura della Repubblica di Bergamo (protocollo n. 1276/97), a seguito di visite medico-legali è stata accertata la piena idoneità fisica delle due insegnanti a prestare il proprio servizio;

che la correlazione delle assenze con i periodi di sospensione delle lezioni ha di fatto impedito agli studenti di detti licei di fruire del pubblico servizio dell'istruzione per l'intero anno scolastico perchè la stessa nomina a supplenza è stata vanificata da brevi presenze formali alternate a lunghe interruzioni;

che la situazione è diventata presto insostenibile con denunce all'autorità scolastica e a quella giudiziaria, con pubbliche manifestazioni di protesta ed astensione degli studenti dalle lezioni;

che, nonostante tutto questo, le due docenti sono state designate a far parte delle commissioni degli esami di maturità in un liceo scientifico di Trapani,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere a seguito del decreto di sospensione cautelare dal servizio disposto a partire dal 30 maggio 1997 dai presidi dei due licei, sentiti i rispettivi collegi dei docenti, provvedimento per il quale è richiesta la convalida da parte del Ministero;

come giudichi un comportamento come quello denunciato che discredita la scuola statale, lede gravemente il diritto allo studio degli studenti e compromette la credibilità dell'istituzione;

come si intenda conciliare le giuste norme a garanzia del personale della scuola con il superiore interesse del buon funzionamento dell'istituzione e dei diritti dei cittadini studenti.

(4-06298)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che questa Amministrazione con decreto del direttore generale 4 giugno 1997 ha convalidato, condividendo le considerazioni espresse dall'onorevole interrogante i decreti di sospensione cautelare emanati dai Presidi del liceo classico «Weil» di Treviglio (Bergamo) e del liceo scientifico «Amaldi» di Alzano Lombardo (Bergamo) nei confronti, rispettivamente, delle professoresse Maria Concetta Li Petri e Laura Li Petri.

Inoltre, con comunicazione del 17 giugno 1997 sono state fornite al Provveditore agli studi di Trapani, dove le insegnanti in parola erano state nominate componenti della commissione giudicatrice per la maturità scientifica, indicazioni circa la sostituzione delle professoresse medesime, con altri docenti aventi diritto alla nomina.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(19 settembre 1997)